

FONTI ARCHIVISTICHE PER L'INTRODUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA NELLA DALMAZIA EX AUSTRIACA.

Attività direttiva dell'ammiraglio Enrico Millo.

VALENTINA PETAROS JEROMELA

Trieste

CDU 352(497.5-3Dalmazia)"1918/1922"

Presentazione

Dicembre 2010

Riassunto: Indispensabile premessa per la comprensione dell'indagine che l'autrice propone è la conoscenza dell'attività direttiva di Enrico Millo quale governatore e poi commissario generale nei territori dalmati affidati all'amministrazione italiana dal 1918 in poi. Tenendo conto della preesistente struttura amministrativa austriaca della provincia, egli dovette introdurre quei territori nel sistema giuridico e amministrativo italiano, riformando la struttura della pubblica amministrazione e l'azione di quest'ultima sul territorio di sua competenza. Millo si occupò dell'impostazione gerarchica, della legislazione italiana che veniva a sovrapporsi a quella austriaca e del trattamento economico e di carriera dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento a quelli provenienti dalla cessata amministrazione austriaca, suddivisi secondo le mansioni esplicate e i gradi rivestiti negli uffici amministrativi e giudiziari.

Abstract: Archival sources for the introduction of the Italian rule in Dalmatia-a former Austrian province Admiral Enrico Millo's directive instructions - *An indispensable premise to comprehend the present research is to know about the directive of Enrico Millo, governor and general commissioner of the Dalmatian territories entrusted with the Italian administration from 1918 onwards. Taking into consideration the pre-existing Austrian administrative structure of the province, Millo had to introduce those territories into the Italian juridical and administrative system, reforming the structure of the public administration and its action on the territories of his competence. Firstly, Enrico Millo had engaged himself with the hierarchical establishment, with the delicate transition from military administration to civil administration and consequently he also handled the Italian legislation which was slowly becoming superior to the frequently still valid- Austrian. Secondly, he also handled the economic treatment and the career of civil servants, particularly referring to those coming from the suspended Austrian administration, divided according to their filled posts and ranks in the administrative and juridical offices.*

Parole chiave / *Key words:* funzionari pubblici, amministrazione italiana/austriaca / *civil servants, Italian/Austrian administration*

a) *Funzionari*

Per introdurre questo argomento mi servirò di alcuni telegrammi inviati dal Governo della Dalmazia e delle Isole dalmate e curzolane ai vari uffici competenti¹. Si precisa che questa situazione si basa sulla normativa dell'amministrazione austriaca regolamentata da due Leggi² emanate nel 1914. Il presente articolo si fonda proprio sull'esame di esse proponendone storicamente alcuni esempi di attuazione. Quando Millo diventa Governatore prima e Commissario dopo, si trova a dover gestire uno status precedente con il dovere di farlo adeguare alla nuova situazione politica. Un argomento questo (il primo era quello dell'amministrazione dell'Ufficio affari civili) che impegnerà la struttura burocratica italiana in questo delicato periodo di passaggio. Come anticipato nell'articolo *Millo. Ufficio approvvigionamenti civili della Dalmazia e delle isole dalmate e curzolane (1918-1922)*, l'assetto preesistente era quello di un organismo ben strutturato. Ciò spiega anche il motivo della presenza della doppia segnatura negli uffici ma anche della nascita delle *Associazioni degli impiegati a difesa dei diritti degli impiegati italiani*. È naturale, infatti, che gli impiegati del precedente regime abbiano continuato con il protocollo austriaco durante il periodo di assimilazione a quello italiano. Altrettanto naturale appare la situazione della gestione della documentazione nata sotto l'amministrazione austriaca, gestita durante la fase di passaggio e, magari, evasa sotto il Regno d'Italia.

In questa delicata ricerca di un nuovo equilibrio, i diritti e i doveri dei “nuovi” impiegati dovevano essere parificati ai “vecchi”. Ma cosa succede, forse la situazione precedente offriva più di quella successiva? Lo si può rilevare dal telegramma (o fonogramma)³, inviato da Zara alla fine del

¹ Ringrazio il prof. Ugo Cova per la pazienza e l'infinita gentilezza con cui ha seguito e indirizzato la stesura del precedente e di questo articolo.

² Legge 25/01/1914 Concernente il rapporto di servizio degli impiegati e degli inservienti dello Stato (Prammatica di servizio n. 15), e Ordinanza 25/01/1914 del Ministero complessivo Concernente il personale ausiliario di cancelleria presso le autorità, gli uffici e istituti dello Stato (Prammatica n. 21).

³ Ordine n. 16, da Sebenico in data 18/12/1918, Art. 10: DATE E NUMERI DEI FONOGRAMMI - TELEGRAMMI ETC.” In tutti i telegrammi, fonogrammi e radiotelegrammi, ogniqualvolta si usano le parole IERI, OGGI, DOMANI, è indispensabile che siano seguite dalla indicazione del nome del giorno della settimana cui si riferiscono: ad esempio “oggi lunedì – ieri domenica – domani martedì ...; e ciò per i prevedibili ritardi nelle trasmissioni nell'intesa che, se opportuno, dovrà indicarsi anche il giorno del mese. Tutte le comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche debbono portare il numero di protocollo di partenza.”

1919⁴ in cui viene comunicato che il Governo centrale, in seguito alle proposte fatte dal Governatorato dalmata e sollecitate personalmente dal Ricci a Roma durante un breve soggiorno nel mese di novembre, autorizzò – con decorrenza 1° dicembre, il pagamento in Lire dello stipendio alla pari di quello in corone; il caro viveri invece fu fissato all’80% ma solo per i funzionari del cessato regime di questo territorio purché confermati in servizio prima del 30 aprile 1919.

Si apre così uno spinoso argomento per il quale Millo ha speso molta energia e tempo.

Tre giorni dopo (siamo ora il 17 dicembre), Millo rispose disponendo⁵ che *a tutti gli impiegati civili che percepiscono e percepiranno con le disposizioni emanate il pagamento dello stipendio in moneta italiana*, sia sospeso il beneficio della concessione dei viveri gratuiti per sé e per la propria famiglia. Questo beneficio fu però mantenuto soltanto a favore di chi continuò a percepire lo stipendio in corone e che già era autorizzato a usufruire di tale concessione.

Nella documentazione vi è un fluire di richieste e atti riguardanti questo tema. Non rare anche le istanze di assunzione/licenziamento. Soggetto che merita un po’ più di attenzione, anche perché pedantemente strutturato, sono le applicazioni dei prezzi ridotti a favore degli impiegati statali delle nuove province (segnatura I2a)⁶ che tratterò in seguito. La busta 101 del fondo *Governo per la Dalmazia*, ci offre la serie delle “Riservate riguardanti impiegati: richieste, trasferimenti⁷”, cosa che ci suggerisce l’attenzione e cura da parte dei vertici nei confronti di questo tema⁸. Il tutto è in carta bollata scritto con grande attenzione e con grafia decisamente posata.

Vi sono alcune “varietà” d’impiegati – come quelli della Guardia di finanza del *cessante regime*, per i quali è previsto il mantenimento del *Regolamento di servizio austriaco e promozione a impiegati di ruolo*, (segna-

⁴ CCZDI, Busta n. 077, f. 19.

⁵ Telegramma n. 44929 in Zara 17/12/1919; CCZDI, Busta n. 077, f. 19.

⁶ CCZDI, Busta n. 028, f. 14.

⁷ GDIDC, Busta n. 101, f. 2.

⁸ Si ricorda che la composizione organica degli Uffici è riservata all’Ufficio Affari Civili e i Capi degli UAC devono trasmettere un esatto elenco del proprio personale indicando per ogni funzionario le mansioni d’ufficio. Atto n. 18493/AC da Zara, in data 11/10/1919, in CCZDI, Busta n. 077, f. 19. Vedi nota 25.

tura I1c⁹). Altra categoria è quella degli *impiegati di cancelleria e loro sistemazione provvisoria* (gruppo C e E)¹⁰. Poi vi sono anche gli *impiegati dello Stato e relative facilitazioni di viaggio*, (segnatura F¹¹). Anche questa opzione verrà trattata con maggiori dettagli. Possono anche accadere delle *nomine ad personam degli impiegati giudiziari del gruppo C*, (segnatura Q3¹²); oppure una più generica “*Impiegati della Dalmazia: sistemazione*” (segnatura T;¹³). Da non dimenticare, ovviamente, i *contratti di lavoro degli impiegati e del personale dell’UA*¹⁴. In un’altra busta troviamo anche gli impiegati comunali, con oggetto: “*Impiegati comunali, contributo al fondo pensioni*”, 1921¹⁵; che tratteremo qui sotto.

Riassumendo le varie categorie, possiamo individuare due tipologie fondamentali: gli impiegati e gli inservienti dello Stato e il personale ausiliario di cancelleria presso le autorità, gli uffici e istituti dello Stato. Categoria a parte rimangono gli impiegati dell’ordine dei giudici e gli insegnanti dello Stato. I giudici hanno diversi livelli, fundamentalmente si dividono in *praticanti* di diritto e *ascoltanti*. Gli impiegati dello Stato invece sono distinti tra *praticanti* (gli aspiranti impiegati), *ufficiali di carriera* e *inservienti* (sottoimpiegati e servi). Questa Legge disciplinava anche la guardia di sicurezza in divisa appartenente alla bassa forza, gli addetti della guardia di polizia in civile e gli agenti di polizia, come anche i caposecondini e secondini delle case di pena e delle carceri giudiziarie¹⁶.

A un certo punto si comincia a riscontrare una copiosa documentazione di richieste per la conferma in servizio d’impiegati croati in base al decreto del 19.12.1918, n. 131¹⁷ e successivamente (soprattutto nel 1920, nell’anno del Trattato di Rapallo e della consegna dei territori) di ufficiali, sotto ufficiali ed impiegati ex austro ungarici. Oltre alla necessaria confer-

⁹ CCZDI, Busta n. 032, f. 50.

¹⁰ CCZDI, Busta n. 039, f. 38.

¹¹ CCZDI, Busta n. 040, f. 19.

¹² CCZDI, Busta n. 052, f. 28.

¹³ CCZDI, Busta n. 053, f. 49.

¹⁴ GDIDC, Busta n. 060, f. 2.

¹⁵ CCZDI, Busta n. 068, f. 79.

¹⁶ Per queste valgono soltanto le disposizioni della terza sezione del secondo capitolo e nel rimanente le prescrizioni speciali emanate in via d’ordinanza; Legge 25/01/1914 Concernente il rapporto di servizio degli impiegati e degli inservienti dello Stato (Prammatica di servizio n. 15), art. IV.

¹⁷ CCZDI, Busta n. 035, f. 12.

ma in servizio, garanzia di tutela del posto di lavoro, queste domande avevano esplicito riferimento al trattamento economico da attuarsi (K, T1b¹⁸). Molto rilevante è l'annoso problema degli *impiegati del cessato regime*¹⁹, (segnatura U2); *la rimozione d'impiegati ex austro ungarici*²⁰; oppure *richieste d'impiego e pratiche impiegati ma relative a trasferimenti*²¹. A quest'argomento vediamo correlata la complicazione del *cambio di corone in lire per impiegati*, (segnatura F²²).

Abbiamo una prima circolare²³ in cui vi è una richiesta ufficiale di dati riflettenti gli ufficiali, sottufficiali e impiegati ex austro-ungarici. Si rese necessario un elenco nominativo di persone aventi diritto al passaggio sia economico che amministrativo. Si legge che, a completamento dell'art. 12 dell'ordine del giorno n. 26²⁴ si dispone che tutte le Autorità rimettano una situazione del personale in servizio alla sera del 4 febbraio:

- *Ufficiali e sottufficiali ex austro-ungarici con l'indicazione del grado cui sono equiparati agli effetti amministrativi, indicando per ciascuno l'incarico che disimpegna.*
- *Gli impiegati di qualunque natura e specie non appartenenti o non più appartenenti ai ruoli dell'ex amministrazione austro-ungarica che furono assunti in servizio provvisorio, indicando per ciascuno lo stipendio e le indennità di cui godono e l'incarico che disimpegnano.*
- *Gli ufficiali che prestano servizio presso le Autorità su indicate senza appartenere a unità o servizi mobilitati presenti in Dalmazia ed agli Stati Maggiori dei Comandi, indicando per ciascuno l'incarico che disimpegnano (se agli approvvigionamenti della popolazione civile, se alla censura, se interpreti etc).*

Millo poi rammenta che questi ufficiali ex austro-ungarici devono essere considerati come impiegati civili, e quindi devono presentarsi al lavoro in abiti civili, essendo paragonati ai soli effetti amministrativi agli ufficiali del R. Esercito.

Per poter meglio capire le complessità dei passaggi e delle destinazio-

¹⁸ CCZDI, Busta n. 036, f. 36.

¹⁹ CCZDI, Busta n. 037, f. 27.

²⁰ GDIDC, Busta n. 044, f. 5.

²¹ GDIDC, Busta n. 046, f. 2.

²² CCZDI, Busta n. 038, f. 36.

²³ Circolare n. 27 del 02/02/1919, GDIDC, Busta n. 059.

²⁴ Mancante.

ni alle varie classi di rango e il difficilissimo e annoso problema degli impiegati ex austriaci, si espone prima il tema degli stipendi dei funzionari.

Stipendi

Una prima impressione sui salari ci è stata fornita dal “Libro liquidazione salari impiegati²⁵, traccia poi sviluppata con la legge *Concernente disposizioni sulle pensioni degli impiegati civili (personale docente) dello Stato, dei servi, come pure delle loro vedove e orfani*²⁶ – che ci servirà per capire anche i *quartali di morte*²⁷. La documentazione rimasta (sulla quale si basa il presente articolo) non ci permette di ricostruire tutti i passaggi delle problematiche legate a quest’argomento. La busta n. 70 del *Commissariato civile* ci dà però una chiara visione di com’è andata a finire: si è trovata infatti la *Tabella delle indennità di caroviveri dovute ai Segretari Comunali*, da una parte e dall’altra la *Tabella riassuntiva degli stipendi e supplementi di servizio attivi spettanti ai Segretari comunali*²⁸. Un limite di validità è rappresentato dalla data di questo documento, in altre parole correva l’anno 1936²⁹.

Ma ritorniamo agli stipendi degli impiegati. Dopo il divieto di concessione dei *viveri gratuiti* per gli impiegati che percepiscono lo stipendio in moneta italiana³⁰, vediamo i gradi di stipendio nella tabella qui sotto. In questo stesso periodo (siamo verso la fine del 1919) vediamo l’istituzione di un’*Associazione dei funzionari dello Stato italiani della Dalmazia*³¹ (con sede a Zara). Questa differenza nella concessione dei viveri ha creato grandi malumori, sottolineati dall’art. 4 dello Statuto che vede come

²⁵ GDIDC, Busta n. 076, f. 1.

²⁶ CCZDI, Busta n. 058, f.9: Foglio delle Ordinanze per i rami di amministrazione dell’i.r. Ministero delle Finanze per i Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero, Vienna 26/05/1896, Legge N. 81 del 14/05/1896, BLI n. 74 del 14/05/1896.

²⁷ CCZDI, Busta n. 058, f. 9, integrata dalla Legge n. 26 del 26/02/1907 con la quale sono modificate alcune disposizioni delle leggi 15/04/1873/, BLI n. 47, 19/09/1898, BLI n. 172 e 26/12/1899, BLI N. 255 nonché della legge 14/05/1906, BLI n. 74, concernente la regolazione degli emolumenti e dei rapporti di servizio dei funzionari dello Stato, BLI n. 34 del 21/02/1907.

²⁸ CCZDI, Busta n. 070, f. d.

²⁹ Il sopradetto documento si basa sul RDL del 26/09/1936 n. 1719.

³⁰ Vedi nota 73.

³¹ CCZDI, Busta n. 043, f. 34.

elemento indispensabile l'essere Italiani sì, ma *funzionari dello Stato che prestano servizio in Dalmazia*. Si trattava di grosse somme e di enormi privilegi (in questa sede ne diamo solo notizia ma non approfondiamo questo argomento).

Classe di rango	Gradi di stipendio				
	1.	2.	3.	4.	5.
	Corone annue				
III	16.000	18.000	/	/	/
IV	14.000	16.000	/	/	/
V	10.000	12.000	14.000	/	/
VI	6.400	7.200	8.000	8.800	/
VII	4.800	5.400	6.000	6.400	/
VIII	3.600	4.000	4.400	4.800	/
IX	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
X	2.200	2.400	2.600	2.800	/
XI	1.600	1.800	2.000	2.200	/

Trovano dunque qui origine e spiegazione le molte richieste di **avanzamento nella classe superiore di paga**³² sia che si tratti di funzionari del vigente regime o del cessato³³. Si sono riscontrati anche due rari e stranissimi casi di ufficiali con un avanzamento definito “automatico”³⁴ oppure avanzamento *periodico in via di grazia*³⁵. Vi era una voce in oggetto abbastanza comune per tutte queste richieste: *promozione negli emolumenti o richieste d'avanzamento in una classe superiore* con la specifica della classe di rango dalla quale si proveniva e quella alla quale si aspirava³⁶. Fondamentale a questo punto è anche il *computo degli anni di servizio*³⁷. In alcuni casi troviamo anche un generico “Funzionari dipendenti, avanzamento nella classe superiore di paga”³⁸.

³² CCZDI, Busta n. 021, f. 97.

³³ CCZDI, Busta n. 029, f. 9.

³⁴ CCZDI, Busta n. 057, f. 30, “Zohar Riccardo, ufficiale contabilità, computazione di anni di servizio agli effetti dell'avanzamento automatico”, 11/6/1921, segnatrice Q3.

³⁵ CCZDI, Busta n. 058, f. 23, “Amministratore superiore d'imposte Lorenzo Polli: avanzamento periodico in via di grazia”, segnatrice I2a.

³⁶ CCZDI, Busta n. 021, f. 97; Busta n. 037, f. 17, f. 53, f. 75; Busta n. 038, f. 53, f. 75; Busta n. 054, f. 49; Busta n. 059, f. 30, GDIDC, Busta n. 074, f. 6.

³⁷ Busta n. 025, f. 41: “Risposta alla Presidenza del Tribunale d'Appello per la classe di rango del giudice Leo Novakovic”.

³⁸ Vedi nota 103.

L'avanzamento ai gradi superiori di stipendio aveva luogo nella III fino alla V classe di rango inclusa, dopo ogni cinque anni (dalla IX fino all'XI inclusa), dopo ogni tre anni (dalla VI fino all'VIII inclusa); l'avanzamento al secondo e al terzo grado di stipendio aveva luogo dopo ogni cinque anni mentre il quarto grado di stipendio si otteneva dopo altri tre anni di servizio compiuti nella rispettiva classe di rango. Con l'attuazione della presente legge cessarono le aggiunte di stipendio fissate con le precedenti leggi del 1894 e del 1898³⁹; esse restarono però in vigore per quei consiglieri della suprema corte di giustizia e di cassazione e del tribunale amministrativo, che in quel momento furono impiegati in tale qualità presso le dette corti di giustizia⁴⁰. Le aggiunte personali o di stipendio percepite da impiegati dello Stato furono computate nei nuovi gradi di stipendio creati⁴¹.

La legge che regolava gli stipendi e le promozioni fu emanata il 15/04/1873 (BLI n. 47)⁴²:

Classe di rango ⁴³	Vienna	Classe delle aggiunte di attività			
		I	II	III	IV
		Tutti i luoghi con una popolazione di ⁴⁴			
		Più di 80.000	Meno di 80.000 e più di 40.000	Meno di 40.000 e più di 10.000	Meno di 10.000
		abitanti			
		80	70	60	50
		Percento degli importi fissati per Vienna			
		In corone			
V	2.200	1.760	1.540	1320	1.100
VI	1.840	1.472	1.288	1.104	920
VII	1.610	1.288	1.127	966	805
VIII	1.380	1.104	966	828	690
IX	1.200	960	840	720	600
X	960	768	672	576	480
XI	720	576	504	432	360

³⁹ Legge 19/03/1894, BLI N. 53 e 19/09/1898 BLI N. 170.

⁴⁰ In riferimento alla nota 108.

⁴¹ BLI N. 34 del 19/02/1907, Art I, §1.

⁴³ In modificazione delle disposizioni del §10 della legge 15/04/1873, BLI n. 47, è fissato per la V fino all'XI classe di rango degli impiegati il seguente schema della aggiunte di attività. Ivi, Art. II, §2.

⁴⁴ Per l'inserzione dei luoghi nelle quattro classi delle aggiunte di attività dovrà servire quale base normale l'ammontare della popolazione dei singoli luoghi, constatata di volta in volta dall'ultima anagrafe ufficiale.

Questo – ma è solo una parte dell'ampio panorama di articoli che stabiliscono le norme per gli impiegati in servizio – è quanto emerge dallo spoglio della documentazione. Però è una visione ordinata e chiara, soprattutto se si considera il fattore della popolazione come elemento fondamentale per una retribuzione proporzionata alle tasse percepite dallo Stato in una certa città. Va sottolineata anche la posizione degli impiegati italiani in quanto il cambio Corone / Lire era 1:1, questo sino alla grande crisi della valuta austriaca degli anni 1922/23. Situazione che rese ancora più difficile l'introduzione e l'accettazione dei nuovi impiegati.

Più copiosa è la documentazione relativa al **pensionamento**⁴⁵, che prevede che, dopo un servizio di 35 anni, l'emolumento di riposo sia uguale all'emolumento di attività da ultimo percepito. Ricca e numerosa è la documentazione inerente *all'assegnazione a riposo o istanze di collocamento a riposo*⁴⁶ – così come viene definita nei vari atti. Non rare anche le domande dei funzionari a riposo per una *riammissione in servizio*⁴⁷.

La Legge del 1896⁴⁸ *Concernente disposizioni sulle pensioni degli impiegati civili (personale docente) dello Stato, dei servi, come pure delle loro vedove e orfani*⁴⁹ determina invece il **termine quartale di morte**⁵⁰.

Per i figli legittimi⁵¹ o legittimati in seguito alla stipulazione del matrimonio con un funzionario dello Stato, spettava alla vedova, senza riguardo al numero dei figli esistenti, un **contributo d'educazione** pari a un quinto della pensione di vedovanza per ciascun figlio a carico fino al

⁴⁵ Legge 25/01/1914 Concernente il rapporto di servizio degli impiegati e degli inservienti dello Stato (Prammatica di servizio N. 15), Art. 4, § 1: "Agli impiegati civili e insegnanti dello Stato inseriti in una determinata classe di rango, i quali riguardo al trattamento di pensione non cadono sotto la norma del §1, alinea 2, della legge 9/04/1870, BLI '47, o che in base a speciali disposizioni non hanno già in questo momento diritto dopo 35 anni di servizio compiuti di percepire come pensione l'intero emolumento di attività computabile, competono compensi di riposo, che dopo dieci anni di servizio compiuti senza interruzione importano 40% e per ogni successivo anno di servizio 2.4% dell'emolumento di attività computabile."

⁴⁶ CCZDI, Busta n. 013, f. 12/c; Busta n. 016, f. 10; Busta n. 018, f. 34; Busta n. 019, f. 20; Busta n. 021, f. 27; Busta n. 023, f. 76; Busta n. 025, f. 23; Busta n. 038, f. 13, f. 20, f.79, f. 81; Busta n. 055, f. 33; Busta n. 059, f. 24, f. 43; Busta n. 060, f. 6, f. 8.

⁴⁷ CCZDI, Busta n. 058, f. 2.

⁴⁸ N. 81 del 14/05/1896.

⁴⁹ CCZDI, Busta n. 058, f. 9; Foglio delle Ordinanze per i rami di amministrazione dell'i.r. Ministero delle Finanze pei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero, Vienna 26/05/1896, BLI n. 74 del 19/05/1896.

⁵⁰ CCZDI, Busta n. 013, f. 6/j; Busta n. 015, f. 28/j, f. 35; Busta n. 022, f. 17; Busta n. 023, f. 29, f. 49; Busta n. 028, f. 45; Busta n. 030, f. 2, f. 34; Busta n. 038, f. 46; Busta n. 048, f. 61; Busta n. 058, f. 41.

⁵¹ Legge N. 81 del 14/05/1896, BLI 19/05/1896, §8.

compimento del 24° anno di età, oppure fino a che non diventasse indipendente. Il contributo d'educazione per un figlio non poteva però superare l'importo di trecento fiorini annui e la somma di tutti i contributi d'educazione non poteva superare l'importo della pensione della vedova⁵².

Vediamo ora le richieste riscontrate nella documentazione. Molte sono le voci in oggetto, che si riferiscono a questa normativa. Troviamo infatti: *richiesta borse di studio per le figlie della vedova*⁵³; *suppliche, per borse di studio* o un generico *Sussidi*⁵⁴; *Contributo d'educazione*⁵⁵; *assegno provvedimento vedovile e degli orfani, (segnatura U2a)*⁵⁶.

Ma a quanto ammontavano queste pensioni? Le pensioni⁵⁷ continue delle vedove degli impiegati che furono inseriti in una determinata classe di rango o portavano il titolo e carattere di questa classe di rango, furono stabilite in importi annui fissi corrispondenti a queste classi di rango, e precisamente per vedove d'impiegati e docenti dello Stato⁵⁸:

classe di rango	Importo in fiorini
I	3.000
II	3.000
III	3.000
IV	2.000
V	1.500
VI	1.200
VII	900
VIII	700
IX	600
X	500
XI	400

⁵² Ivi, art. 9: L'articolo successivo, il n. 9, stabilisce invece le norme per gli orfani senza genitori od orfani a questi equiparati, che non sono autosufficienti e non hanno compiuto il 24° anno di età, i quali hanno diritto ad una pensione per orfani nell'importo complessivo della metà di quella pensione per vedove, che fu percepita dalla loro madre o matrigna, e che rispettivamente sarebbe spettata alla stessa in base all'art. 5.

⁵³ CCZDI, Busta n. 066, f. 24.

⁵⁴ CCZDI, Busta n. 074, F. 2.

⁵⁵ CCZDI, Busta n. 015, f. 36.

⁵⁶ CCZDI, Busta n. 037, f. 65.

⁵⁷ Legge n. 81 del 14/05/1896, BLI 19/05/1896, art. 5.

⁵⁸ Se però, continua l'articolo nono, la somma dei contributi d'educazione normali che sarebbe spettata alla madre in base all'articolo 8. supera l'importo della pensione per orfani, il maggior importo sarà assegnato per capi come aggiunta alla pensione per orfani, e precisamente con la norma che ogni volta che un figlio cessa di aver diritto al percepimento questa somma viene tolta dall'importo del contributo d'educazione ad lui spettante, e ciò fino a tanto che sparisce del tutto quel maggior importo e rimane soltanto la pensione per orfani nel pieno importo. La pensione per orfani, assieme alle

Si hanno così alcune richieste per: *concessione assegno pensione agli orfani*⁵⁹ o *assegno provvedimento vedovile e degli orfani*⁶⁰.

La maggior parte delle richieste riguarda però il contributo dopo la dipartita del coniuge. Tantissime richieste a riguardo con varie e diverse voci in oggetto, ma con lo stesso scopo: quello dell'ottenimento dell'assegnazione della pensione e poi, in aggiunta a questa somma, anche il *quartale*. Numerosi sono i titoli che troviamo sui fascicoli: si può osservare un sintetico *assegnamento della pensione alla vedova*⁶¹, ma anche *eredità marito*⁶², un *indefinito pensione* (segnatura T1b⁶³). Sono parecchie poi le voci: *assegno di pensione*" (segnatura U2a⁶⁴); *continuazione del pagamento della pensione*" (segnatura U2a⁶⁵) oppure *aumento della pensione vedovile*" (segnatura U2a⁶⁶) ma anche *assegnazione pensione*⁶⁷ *continuazione del pagamento della pensione vedovile* (segnatura U2a⁶⁸), *percentuale di pensione*" (segnatura U2a⁶⁹); si ha anche una *pensione arretrata* (segnatura U2a⁷⁰). A un certo punto dello spoglio però incontriamo la richiesta per una *Graziale*. Dando una scorsa alla Legge n. 81⁷¹ comprendiamo che gli assegni *graziali* accordati in aggiunta alla pensione normale delle vedove comportano un aumento del 25%. Molte sono le famiglie che attingono a questa risorsa: da una *vedova di un sacerdote greco ortodosso*, (segnatura U2a⁷²), una *sommaria domanda assegno graziale*⁷³, alle più specifiche *rinnovazione della graziale*⁷⁴ e *continuazione graziali*⁷⁵.

aggiunte, non può in nessun caso superare l'importo della pensione per vedove competente in base all'art. 5

⁵⁹ CCZDI, Busta n. 032, f. 25.

⁶⁰ CCZDI, Busta n. 037, f. 65.

⁶¹ CCZDI, Busta n. 001, f. 22.

⁶² CCZDI, Busta n. 014, f. 17/d.

⁶³ CCZDI, Busta n. 015, f. 36.

⁶⁴ CCZDI, Busta n. 024, f. 30; CCZDI, Busta n. 026, f. 86, f. 89; CCZDI, Busta n. 028, f. 39; CCZDI, Busta n. 038, f. 20; Busta n. 053, f. 16, f. 23, f. 25; CCZDI, Busta n. 058, f. 33; CCZDI, Busta n. 060, f. 26; CCZDI, Busta n. 068, f. 9, f. 17, f. 27, f. 44, f. 62, f. 63.

⁶⁵ CCZDI, Busta n. 025, f. 3; f. 7.

⁶⁶ CCZDI, Busta n. 025, f. 32; CCZDI, Busta n. 052, f. 68.

⁶⁷ CCZDI, Busta n. 054, f. 18; CCZDI, Busta n. 058, f. 3.

⁶⁸ CCZDI, Busta n. 032, f. 64.

⁶⁹ CCZDI, Busta n. 052, f. 33.

⁷⁰ CCZDI, Busta n. 052, f. 41.

⁷¹ Legge N. 81 del 14/05/1896, BLI 19/05/1896, §16.

⁷² CCZDI, Busta n. 028, f. 55.

⁷³ CCZDI, Busta n. 058, f. 38.

⁷⁴ CCZDI, Busta n. 022, f. 11.

⁷⁵ CCZDI, Busta n. 021, f. 39; CCZDI, Busta n. 053, f. 41.

Dopo la morte dei *servi* dello Stato che non acquistarono un diritto alla pensione per sé (vedi articoli 1 e 2), competeva alla vedova o agli orfani privi di genitori (anche agli orfani a questi equiparati) sotto i 24 anni, una tacitazione per una tantum nella **quarta parte dello stipendio annuo del defunto**⁷⁶. Diversa la situazione e diverso anche l'importo da versare ai superstiti (vedi articolo 13) di un funzionario dello Stato morto in attività di servizio o nello stato di riposo; ad esso spettava un *quartale mortuario* nell'ammontare di tre volte l'importo della competenza mensile percepita ultimamente dal defunto come stipendio o emolumento di riposo⁷⁷. Questa indennità (chiamata *quartale*) competeva alla vedova o in mancanza di essa alla prole legittima del defunto⁷⁸. Nello stesso provvedimento si ricorda però che questi diritti vengono meno nel caso del decesso per suicidio⁷⁹ oppure questi diritti sono persi dalla moglie separata nel caso in cui la causa della separazione è da attribuirsi a quest'ultima.

Vediamo ora le voci relative alle richieste emanate a favore degli orfani / figli: *orfane di un usciere giudiziario, quartale mortuario* (segnatura U2a⁸⁰), *domanda concessione graziale / assegno graziale* (segnatura U2a⁸¹) oppure la *continuazione della graziale* (segnatura U2a⁸²) ma anche il *prolungamento di graziale*⁸³ (raggiunto il limite di età?). Frequenti sono anche le voci *continuazione del pagamento / assegno della graziale*⁸⁴ oppure una semplice – ma anche ambigua – *graziale*⁸⁵ (o sussidio). Una conferma dell'equivalenza dei termini ci è data dall'oggetto del f. 62, Busta n. 032 in CCZDI) o *pensione*⁸⁶. Voce ambigua perché il presente articolo si basa

⁷⁶ Legge n. 81 del 14/05/1896, BLI 19/05/1896, §11.

⁷⁷ Ivi, Art. 12.

⁷⁸ Ivi, Art. 13; Al quartale mortuario sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 6 della Legge 21/04/1882, BLI n. 123.

⁷⁹ Ivi, Art. 17, paragrafo I.

⁸⁰ CCZDI, Busta n. 022, f. 17.

⁸¹ CCZDI, Busta n. 028, f. 74; Busta n. 022, f. 86; Busta n. 058, f. 38; Busta n. 061, f. 16.

⁸² CCZDI, Busta n. 027, f. 12; Busta n. 037, f. 1, f. 48, f. 76; Busta n. 038, f. 8; Busta n. 053, f. 9; Busta n. 054, f. 51, Busta n. 055, f. 10, f. 11, f. 26, f. 27, f. 29; Busta n. 057, f. 26, f. 33; Busta n. 061, f. 14.

⁸³ CCZDI, Busta n. 033, f. 42; Busta n. 042, f. 13; Busta n. 057, f. 35; Busta n. 058, f. 28, f. 57.

⁸⁴ CCZDI, Busta n. 027, f. 10; Busta n. 027, f. 76; Busta n. 028, f. 96; Busta n. 052, f. 65; Busta n. 059, f. 6, f. 13, f. 25.

⁸⁵ CCZDI, Busta n. 058, f. 45; Busta n. 001, f. 18; Busta n. 014, f. 34/d, 36/a; Busta n. 015, f. 19/b; Busta n. 020, f. 78; Busta n. 021, f. 89, Busta n. 031, f. 34, Busta n. 032, f. 62; Busta n. 033, f. 2, f. 18; Busta n. 038, f. 2; Busta n. 044, f. 12; Busta n. 058, f. 45; Busta n. 060, f. 21; Busta n. 061, f. 2.

⁸⁶ CCZDI, Busta n. 068, f. 101.

sull'Inventario – di successiva pubblicazione – redatto a livello di fascicolo, non di atto. Dunque, se il titolo del fascicolo contiene la voce “graziale”, questa viene segnalata, ma non si può specificarne la natura esatta, anche, se questa sia maturata da una vedova oppure dai figli del defunto. Infine troviamo sempre un *sussidio e aumento graziale* (segnatura U2a⁸⁷).

Funzionari ex austriaci

A scopo esplicativo, s'introduce qui il discorso relativo agli impiegati dello Stato. Ci si soffermerà solo sui punti necessari per poter meglio capire la difficoltà d'inserimento dei funzionari ex austriaci. La norma fondamentale è la *Legge 25/01/1914 Concernente il rapporto di servizio degli impiegati e degli inservienti dello Stato (Prammatica di servizio del 25/01/1914, BLI N. 15 e N. 21)*⁸⁸. Si coglie subito una differenziazione nel trattamento, soprattutto per gli avanzamenti, tra gli *impiegati dello Stato* aggregati ad una classe di rango e gli *impiegati dell'ordine dei giudici e gli insegnanti dello Stato* (per i quali vi sono normative specifiche che non saranno trattate in questa sede). La legge è divisa in due capitoli, di cui il primo tratta degli *impiegati dello Stato* aggregati a una classe di rango e il secondo tratta degli *inservienti (sottoimpiegati e servi)*.

Come già anticipato, i ruoli degli impiegati dell'ordine dei giudici (le norme relative agli esami sono molto severe⁸⁹) sono due: i **Praticanti di diritto**⁹⁰, i quali dopo aver sostenuto con successo l'esame a giudice e dopo un servizio preparatorio di tre anni ottenevano gli emolumenti pari ad un impiegato della X classe di rango; gli **Ascoltanti**, che venivano nominati a giudici nella IX classe di rango appena dopo aver compiuto un servizio di oltre otto anni. Gli *impiegati e inservienti* dello Stato addetti negli uffici dello Stato si dividono in **praticanti, ufficiali di carriera e inservienti (sottoimpiegati e servi)**.

⁸⁷ CCZDI, Busta n. 032, f. 63; Busta n. 060, f. 5.

⁸⁸ Ringrazio la Direttrice dell'Archivio di Stato di Trieste, la dott.ssa Grazia Tatò e le addette della sala studio, la dott.ssa Cinzia Cannarella e la sig.ra Liviana Bagalà dell'Archivio di Stato di Trieste per il gentile e paziente aiuto nella ricerca delle Leggi e delle Gazzette Ufficiali del Regno.

⁸⁹ R.D. 29/08/1922, n.1308, *che estende alla nuove Province le norme vigenti nel Regno per gli esami degli uditori giudiziari*, GU 16/10/1922, n. 243.

⁹⁰ Legge 25/01/1914 Concernente il rapporto di servizio degli impiegati e degli inservienti dello Stato (Prammatica di servizio n. 15, par. d), art. I.

Accedere a questi posti non era semplice; per ottenere l'idoneità d'impiego, era necessario possedere la cittadinanza austriaca, con l'attestazione *di vita anteriore onorata*⁹¹. Era previsto un periodo preparatorio (*Servizio preparatorio*: di cui l'Art. 11 ci palesa l'incarico dei **praticanti**: *i praticanti stanno nel servizio preparatorio*) ma anche un giuramento (*Giuramento di servizio e promessa solenne di adempiere i propri doveri*). Vi erano verifiche anche nella vita privata (*Prospetto sullo stato personale*: Art. 13): "per ogni impiegato è tenuto presso l'autorità di servizio un prospetto sullo stato personale, nel quale saranno scritti tutti i dati personali rilevanti per il rapporto di servizio in generale e specialmente per gli avanzamenti e per la pensione." Questa prescrizione è stata riscontrata molto spesso nel fondo.

La procedura per accedere all'impiego, sembra alquanto soggettiva. Un articolo (art. 19) fissa le norme di valutazione degli impiegati. La *coltura speciale del ramo* richiedeva, infatti, una conoscenza delle norme necessarie per la gestione d'ufficio. Hanno risalto anche le capacità e l'intuizione come anche la diligenza, la coscienziosità e fidejussione nel *disimpegno del servizio*. Si valuta anche l'idoneità a trattare con le parti e al servizio esterno; attività per la quale era richiesta la conoscenza delle lingue. Al fine di assicurare un ottimo servizio si valutava anche il risultato delle prestazioni e il contegno avuto. Per impiegati che si trovavano in posti di servizio dirigenti o che potevano essere chiamati a un simile posto, l'idoneità era una caratteristica presa in seria considerazione.

Una volta ottenuto l'impiego, vi era una serie di obblighi ai quali si era chiamati ad adempiere. Sono divisi e classificati in: *Obblighi generali*; *Obbedienza di servizio*; *Segreto d'ufficio*; *Contegno*; *Frequentazione dell'ufficio*; *Servizio militare*; *Dimora*. Singolare è l'Art. 31: "L'impiegato ha l'obbligo di scegliere il suo stabile domicilio in modo da poter corrispondere puntualmente a tutte le incombenze di servizio." Vincolo molto importante. Non si sa se fosse imposto solo dalla situazione di emergenza dettata dalle circostanze belliche, oppure fosse una semplice condizione. Gli stessi obblighi sono poi estesi anche al settore personale, quello della vita privata. Disciplinavano il matrimonio, il tempo libero ma anche l'accettazione di doni.

La sezione successiva (la terza) tratta i diritti. Una prima utile infor-

⁹¹ Ivi, Cap I, Art. 1.

mazione è data dall'art. 37: "Il rango di servizio è determinato dalla durata del tempo di servizio compiuto entro lo stesso ramo nella relativa classe di rango". I successivi paragrafi non trascurano di definire anche altri aspetti come: *Titoli ufficiali; Uniforme; Permesso*; Art. 42: "Ogni impiegato ha diritto a un permesso annuo a scopo di riposo. La durata del permesso è fissata in base ai rapporti di servizio, ma per ogni classe di rango vi è una misura minima." Così come le promozioni (Art. 49); a questo proposito ci sono normative circa la speciale idoneità per il posto, la capacità, l'*impiegabilità* e il grado di fiducia. Questa parte per noi è fondamentale; si palesa la necessità di confermare non solo l'abilità di una persona, ma anche il grado di fiducia di cui gode. Anche quest'aspetto non si sa se è riconducibile alla situazione bellica.

L'avanzamento a emolumenti superiori è sottoposto a diversi criteri, in base ai quali si poteva avanzare a gradi superiori di stipendio (Art. 50); vi è soprattutto un avanzamento periodico (avanzamento agli emolumenti di una classe di rango superiore (Art. 51); ma ci sono anche delle disposizioni comuni (Art. 54), che prevedevano l'avanzamento agli emolumenti (stipendio e aggiunta di attività) superiori senza mutamento della posizione nella propria classe di rango – quello che oggi chiameremmo uno *scivolamento orizzontale*.

Quello che per noi è importante è l'Art. 52: "Per l'avanzamento periodico sono distinti cinque gruppi d'impiegati, a seconda che per l'impiego nel relativo ramo di servizio sia in massima prescritta la anteriore cultura seguente":

- a) *La completa coltura di una scuola media e una scuola superiore;*
- b) *L'assolvimento di una scuola media o di un corso di scuola superiore come pure l'aver sostenuto con successo un esame di Stato presso una scuola superiore;*
- c) *L'assolvimento di una scuola media;*
- d) *L'assolvimento delle quattro classi inferiori di una scuola media o di un corso d'insegnamento di un anno congiunto con una scuola civica e l'aver sostenuto con successo un esame speciale del ramo;*
- e) *Un'altra anteriore coltura eccedente quella della scuola popolare.*

Vediamo ora i termini:

Durata del tempo di servizio con emolumenti della	Nel gruppo				
	A	B	C	D	E
	ANNI				
XI classe di rango	/	3	6	6	6
X classe di rango	5	5	6	7	9
IX classe di rango	6	7	7	9	/
VIII classe di rango	6	10	/	/	/

Questo sistema ci permette di vedere com'era composta la gerarchia dei vari uffici, ma anche la determinazione delle varie classi alle quali competeva una remunerazione in base anche all'istruzione. Il primo livello era costituito dall'incarico di *praticante* (Art. 56). Sono nominati a impiegati dell'*infima classe di rango* prevista nella rispettiva categoria d'impiegati, dopo aver compiuto il servizio preparatorio (secondo il tempo indicato e nel medesimo dicastero) e se hanno sostenuto con successo gli esami speciali richiesti. Il termine di promozione per i praticanti nei gruppi A, B e C era di tre anni, nei gruppi D e E di quattro anni. Il passaggio a *impiegato e praticanti già nominati* dava il diritto a *Emolumenti e competenze accessorie* come, per esempio il diritto a un'abitazione, a competenze di viaggio (rimborsi per spese sostenute)⁹². A questo proposito le Ferrovie dello Stato applicano dei prezzi speciali per i propri impiegati che sono estesi anche ai famigliari).

Saltando la Sezione IV⁹³ e l'ultima (la quinta) di questa prima parte relativa alle punizioni e ai doveri⁹⁴ passiamo al *Capitolo secondo* che tratta dei cosiddetti *Servi*.

⁹² Le spese di viaggio erano regolate in base all'R.D. 23/10/1921, n.1555 *che modifica il comma 2 dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14/09/1918, n.1311 sulle indennità di soggiorno e trasferimento*, GU. 25/11/1921, n. 276.

⁹³ *Cambiamenti nel rapporto di servizio e scioglimento dello stesso; Trasferimento; Permuta di servizio; Posizione fuori di servizio*: intende le aspirazioni politiche di un impiegato; *Congedo con competenza di aspettativa*: se in seguito a un cambiamento nell'organizzazione del servizio non vi è temporaneamente un posto disponibile per un impiegato; *Collocamento nello stato di riposo temporaneo (quiescenza)*: se l'impiegato non è capace al servizio per malattia o se è stato congedato con l'aspettativa e non è stato richiamato entro tre anni a rientrare in servizio. *Collocamento nello stato di riposo permanente (pensionamento)*: si andava in pensione a 60 anni. *Procedura nel collocamento allo stato di riposo (Posizione fuori di servizio e congedo con competenza di aspettativa)*; *Scioglimento del rapporto di servizio*: da parte dell'impiegato se ha assunto un obbligo contrario.

⁹⁴ *Responsabilità disciplinare*: dipende se l'irregolarità è stata commessa contro lo Stato oppure una contravvenzione di servizio. *Pene d'ordine*: ammonizione o ammenda. *Pene disciplinari*: la radar-

Sino alla seconda sezione non vi sono differenze⁹⁵, ma nell'argomento che si riferisce agli obblighi, si nota che, per *quanto riguarda questa classe d'impiegato dello Stato*, si contempla anche un possibile riposo domenicale, *ma solo se ciò è conciliabile con le esigenze imprescindibili di servizio*. L'art. 161 vuole anche che il *servo* presti obbedienza al capo sia dell'autorità presso la quale è occupato ma anche agli impiegati e a tutti gli addetti, verso i quali egli era subordinato. La posizione gerarchica e quella sociale in questa struttura burocratica sono molto somiglianti (Art. 168). Infatti, solo dopo una prestazione di servizio soddisfacente di almeno un anno, il *servo* assunto in via provvisoria poteva essere nominato definitivamente. Questa prescrizione è molto importante, in quanto si trovano molte domande di assunzione di *servi*. Conosciamo anche le norme che ordinavano questo provvedimento. Le sezioni successive (la Sezione IV – *Cambiamenti nel rapporto di servizio e scioglimento dello stesso* e la Sezione V – *Punizione di violazione dei doveri*) si attengono alla normativa prevista per gli *impiegati*. Finisce qui, in maniera sicuramente non esaustiva, il discorso in merito ai *funzionari* e ai *servi*, solo per passare alla seconda tipologia anticipata nell'introduzione: *il personale di cancelleria*.

La legge che regolava l'attività del *personale di cancelleria* è la *Prammatica di servizio N. 21* “*Concernente il personale ausiliario di cancelleria presso le autorità, gli uffici e istituti dello Stato*”⁹⁶. Anche in merito a quest'argomento la documentazione è copiosa. Molte, infatti, sono le richieste riguardanti lo stato di servizio oppure gli emolumenti e i passaggi di classi e ranghi.

guizione; l'esclusione dall'avanzamento ad emolumenti superiori; *la riduzione dello stipendio (adiutum)*; il collocamento nello stato di riposo con emolumento ridotto; il licenziamento. Si va da una semplice “lavata di capo” con una progressione che va ad intaccare addirittura lo stato economico – sia lo stipendio che anche la pensione. *Commissioni disciplinari e parti; Competenza; Senati disciplinari; Procuratori disciplinari, Difesa; Delegazione; Esclusione e ricusa; Procedimento disciplinare – Avviamento, Inquisizione, Deferimento e desistenza, Pertrattazione orale, Sentenza, Ricorso, Esecuzione della sentenza, Riassunzione del procedimento disciplinare, Restituzione in intero, Sospensione, Intimazioni, Rimedi di legge e termini, Esenzione da bollo e da tasse*. Non manca di trattare un possibile procedimento nei confronti degli impiegati nello stato di riposo, abbiamo infatti: *Disposizioni speciali per impiegati nello stato di riposo*.

⁹⁵ Sezione I – “Disposizioni generali: le disposizioni degli Artt. 1-4 e 6 fino a 10, 12 e 13 concernenti l'impiego, il principio del tempo di servizio, il servizio provvisorio, il giuramento di servizio, la solenne promessa di adempiere i propri doveri come pure il prospetto sullo stato personale, saranno analogamente applicate agli inservienti.”

⁹⁶ Ordinanza 25/01/1914 del Ministero complessivo Concernente il personale ausiliario di cancelleria presso le autorità, gli uffici e istituti dello Stato (Prammatica n. 21).

Al fine di una chiara definizione della struttura, per noi è molto importante l'Art. II (*Disposizioni generali*). Qui s'indica che nel servizio di contabilità, di cancelleria e di manipolazione presso le autorità, gli uffici e gli istituti dello Stato sono occupati, oltre che dagli *impiegati*, da:

- a) *Ufficiali di cancelleria (ufficiali superiori di cancelleria)*;
- b) *Assistenti (aiutanti di cancelleria)*.

Questo senza distinzione di sesso, a meno che questo non sia deciso da singole disposizioni. Anche questa legge si divide in due capitoli, il primo tratta gli *Ufficiali di cancelleria* e il secondo gli *Assistenti*. Si procederà indicando i vari articoli con i relativi paragrafi e si approfondiranno gli argomenti riscontrati nella documentazione presente nel fondo Millo, o comunque considerati indispensabili per una miglior comprensione dei temi trattati.

La nomina segue, in linea generale, ciò che vale per i funzionari (vedi paragrafo a pag. 190). Una nota da fare è che i posti non erano previsti presso determinate autorità o determinati uffici, ma entro il relativo ramo di servizio e territorio amministrativo e potevano essere conferiti a seconda del bisogno⁹⁷. Si segnala inoltre l'art. II, ma solo la parte concernente il punto 8, per le aspiranti di sesso femminile, si richiedeva oltre ai tre anni di servizio presso autorità anche lo *stato nubile o lo stato vedovile senza prole*.

Motivi di esclusione: come oggi, chi ha commesso reato. Il passaggio o la nomina a *ufficiale di cancelleria* avveniva per quegli *assistenti di cancelleria* che, al momento in cui venivano coperti i posti vacanti di *ufficiali di cancelleria*, questi erano occupati presso un'autorità (ufficio o istituto) del rispettivo territorio amministrativo. La nomina a *ufficiali di cancelleria* era meno chiara. Si accedeva a questo posto di lavoro senza un concorso e in base alle prenotazioni accolte dall'autorità competente sugli aspiranti a posti vacanti di cancelleria. Esisteva una lista di aspiranti dalla quale si attingeva per ricoprire i posti liberi. Purtroppo non si hanno altre informazioni circa questo procedimento. A questo punto è giusto proporre, così come lo abbiamo fatto per le altre categorie, la tabella riguardante gli emolumenti:

⁹⁷ Ivi, Art. I. *Requisiti generali*.

Classe di anzianità di servizio	Per un tempo	Nei luoghi della				
		Vienna	I	II	III	IV
			Classe di aggiunta di attività			
			C O R O N E			
I	Oltre a 3 fino a 6	1.450	1.360	1.270	1.180	1.100
II	Da 6 a 9	1.600	1.500	1.400	1.320	1.250
III	Da 9 a 12	1.750	1.650	1.550	1.450	1.350
IV	Da 12 a 15	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
V	Da 15 a 18	2.050	1.950	1.850	1.750	1.650
VI	Da 18 a 21	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800
VII	Da 21 a 24	2.350	2.250	2.150	2.050	1.950
VIII	Da 24 a 27	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
IX	Da 27 a 30	2.650	2.550	2.450	2.350	2.250
X	Oltre i 30 anni	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400

E per confronto, *Emolumenti annui normali delle ufficienti di cancelleria*:

Classe di anzianità di servizio	Per un tempo di servizio	Vienna	Nei luoghi della			
			I	II	III	IV
			Classe di aggiunta di attività			
			C O R O N E			
I	Oltre a 3 fino a 6	1.400	1.320	1.240	1.170	1.100
II	Da 6 a 9	1.500	1.420	1.340	1.260	1.180
III	Da 9 a 12	1.600	1.520	1.440	1.350	1.270
IV	Da 12 a 15	1.720	1.640	1.550	1.460	1.380
V	Da 15 a 18	1.840	1.760	1.670	1.580	1.500
VI	Da 18 a 21	1.960	1.880	1.790	1.700	1.620
VII	Da 21 a 24	2.080	2.000	1.910	1.820	1.740
VIII	Da 24 a 27	2.200	2.120	2.030	1.940	1.860
IX	Da 27 a 30	2.320	2.240	2.150	2.060	1.980
X	Oltre i 30 anni	2.440	2.360	2.270	2.180	2.100

Il titolo degli e delle *ufficienti di cancelleria*, è lo stesso dall'entrata nella VI classe di anzianità di servizio: *ufficiente superiore di cancelleria*⁹⁸. Gli articoli seguenti (art. 10 e 11) trattano degli *Emolumenti speciali* e *Concessione di primi emolumenti più elevati*. Era previsto un supplemento nel caso vi fossero degli *ufficienti di cancelleria* con prestazioni qualificate.

⁹⁸ Legge 25/01/1914 Concernente il rapporto di servizio degli impiegati e degli inservienti dello Stato (Prammatica di servizio N. 15), art. 9.

Questo supplemento era l'emolumento spettante per la classe di anzianità prossima superiore. Volendo quantificare, nel caso in cui questo ufficiale fosse nella classe di servizio più alta, l'emolumento annuo per gli *ufficianti* è di K 150, mentre per le *ufficianti di cancelleria* di K 120. Diverso il caso in cui lo stipendio iniziale non raggiungeva l'importo dell'antecedente salario dell'interessato senza supplementi (escluse ore straordinarie, sovvenzioni, rimborsi spesa ecc). In tal caso l'*impiegato* percepiva il compenso che aveva prima della sua nomina, a *ufficiante di cancelleria*, fino a tanto che per anzianità (artt. 8 e 10) abbia acquistato il diritto a emolumenti normali più elevati.

Il *Tempo di servizio computabile nella commisurazione degli emolumenti* (art. 12) e la procedura relativa è la stessa come per gli *impiegati*. Seguono poi gli argomenti pertinenti la *Scadenza, assegnamento e sospensione degli emolumenti* (art. 13) e le *Trattenute* (art. 14). La definizione è antiquata ma molto precisa: *Fatta astrazione dalle pubbliche gabelle che sono da introitarsi in via di diffalco, e dalle pretese a favore delle quali venne conseguita giudizialmente una misura cauzionale e la esecuzione, o fu presa una valida disposizione mediante un atto giuridico, la cassa che fa il pagamento diffalcherà previamente dalle quote mensili scadenti degli emolumenti:*

1. *Le rifusioni derivanti dal rapporto di servizio (art. 23);*
2. *I contributi alla pensione (art. 40);*
3. *Gli eventuali contributi speciali giusta l'art. 41 secondo le rate mensili accordate;*
4. *Le multe e le ritenute di emolumento enumerate nell'art. 24, quali pene d'ordine;*
5. *La tassa di conferimento del posto di servizio dovuta giusta la posta di tariffa 40, lettera della legge sulle tasse in ragione delle rate concesse;*
6. *Gli eventuali emolumenti percepiti in più.*

La seconda parte del presente provvedimento ci spiega le **aggiunte suppletive**: *Fintantoché gli emolumenti di un ufficiale di cancelleria in seguito alle trattenute menzionate ai N.ri 2 e 5 sono minori del diurno percepito nell'anno immediatamente precorso alla sua nomina a ufficiale di cancelleria, gli sarà liquidata la differenza in forma di un'aggiunta suppletoria alla fine dell'anno o all'eventuale scioglimento del suo rapporto di servizio.* Questo passaggio sarà motivo di numerose richieste e conteggi: in molti chiederanno gli arretrati.

La Legge tratta poi l'*Impedimento alla prestazione di servizio* (art. 15):

all'impiegato neoassunto, che non può svolgere la sua normale attività, spettava il pagamento dello stipendio al massimo per 6 mesi, mentre quello che ha uno stato di servizio di almeno 10 anni, aveva diritto al percepimento del salario per 9 mesi. Durante il *Servizio militare* (art. 16) si percepiva la metà dello stipendio, ma a coloro che in adempimento di un obbligo di legge dovevano provvedere al sostentamento di un'altra persona, spettava lo stipendio intero. Erano previste anche alcune circostanze speciali, vi sono ben 8 paragrafi che trattano le diverse possibilità, ovvero casi particolari. Seguono gli articoli inerenti, i *Permessi* e le *Anticipazioni* (artt. 17 e 18).

L'amministrazione erogava anche gli anticipi sullo stipendio. Questi andavano concessi solo dopo il quinto anno di servizio.

A questo punto troviamo la parte dedicata agli *Abbuoni per le spese di viaggio* (artt. 19-22); che comprende il *Viatico*, l'*Abbuono delle spese di viaggio* e la *Paussale di trasloco*. La disciplina dei *Doveri generali di servizio*; della *promessa solenne* e delle *pene si servizio*, così come anche delle *Procedure in caso di pene di servizio* (art. 25-27) è sempre la stessa. Curioso è l'ultimo paragrafo dell'articolo che prevede la cancellazione di ogni pena, che può aver luogo *dopo tre anni di condotta irreprensibile*. Rimangono in vigore le stesse normative anche per la *Sospensione dal servizio* (art. 28), e per il *Licenziamento in via disciplinare*. Diversamente è trattato il *Licenziamento senza processo disciplinare*, dove era previsto il licenziamento per quegli *ufficiali di cancelleria* che sono stati ritenuti colpevoli di un crimine, o che per un'altra infrazione alle leggi sono stati condannati dal giudizio a una pena di reclusione di almeno sei mesi. Il licenziamento aveva luogo il giorno in cui la sentenza passava in giudicato. Una trattazione speciale merita l'art. 31: *Termine del rapporto di servizio*. Vediamo che il rapporto di servizio termina:

1. *Per ufficiali di cancelleria che in tale qualità non hanno compiuto un tempo di servizio di 15 anni computabile a sensi dell'art.12, né un tempo complessivo di servizio di 20 anni computabile a sensi dell'art.12 in qualità di uffianti di cancelleria e di assistenti di cancelleria:*
 - a. *Con la disdetta (art. 32);*
 - b. *Con lo scioglimento in seguito a incapacità al servizio o ad altro impedimento a prestar servizio (art. 33);*
2. *Per tutti gli uffianti di cancelleria:*
 - a. *Con il licenziamento (artt. 29 e 30);*

- b. *Con il collocamento allo stato di riposo (art. 24, II, N. 3 e art. 37 segg.);*
- c. *Con la rinuncia al servizio (art. 34);*
- d. *Con la perdita della cittadinanza austriaca;*
- e. *Con lo scioglimento nei casi speciali indicati nell'art. 35;*
- f. *Con il passaggio in un altro rapporto di servizio dello Stato;*
- g. *Con la morte.*

A sciogliere il rapporto di servizio nei casi N. 1 e 2 a-f sono chiamati gli organi autorizzati alla nomina degli *ufficianti di cancelleria*. Se un *ufficiante di cancelleria* è stato nominato da una corte superiore di giustizia, lo scioglimento era di competenza della presidenza di questa corte.

Non così per la *Disdetta* (art.32), che poteva essere data da entrambe le parti e senza addurre motivi. Si possono poi avere diverse tipologie di scioglimento: *Scioglimento del rapporto di servizio in causa d'invalidità al servizio o di altro impedimento a prestare servizio* (art. 33), *Rinuncia al servizio* (art. 34), *Casi speciali di scioglimento* (art. 35) quando, in seguito a cambiamenti nell'organizzazione non era più necessario ricordare la funzione svolta. In tal caso si cercava di porre rimedio con un trasferimento⁹⁹. Particolare era la situazione delle *ufficianti di cancelleria*, soprattutto quelle che si sposavano, oppure avevano un figlio. In questo caso il rapporto di servizio era considerato come sciolto nel momento in cui veniva constatato questo fatto. Era compito riservato all'autorità centrale scegliere casi degni di speciale riguardo del diritto di dispensa (previsto nell'art. 4), o di permettere, in via eccezionale, che il rapporto di servizio venga considerato come sciolto mediante disdetta. A conclusione del rapporto di servizio, veniva rilasciato un *Decreto di sollevamento* (art. 36). La differenza del trattamento è fondamentale in quanto influenza il conteggio sia della pensione, sia delle richieste di rimborsi o delle buone uscite.

Siamo arrivati così alla Sezione II, *Assegni di provvedimento* (art. 37), cioè alla *Concessione di assegni di provvedimento dai mezzi dello Stato*. L'art. 38, *Specie degli assegni di provvedimento* prevede lo stesso trattamento riservato agli impiegati:

- a) *Assegni di riposo;*
- b) *Pensioni vedovili;*

⁹⁹ Se ciò non è possibile, l'ufficiante viene collocato prima in riposo temporaneo (molti sono i casi riscontrati all'interno del fondo Millo di alcuni ufficianti in riposto che richiedo la riammissione in servizio).

- c) *Contributi di educazione;*
- d) *Pensioni agli orfani;*
- e) *Tacitazioni;*
- f) *Quartali mortuari.*

Trattamento diverso era riservato per le *ufficianti* che naturalmente non avevano pensioni vedovili, né contributi d'educazione, né pensioni per gli orfani (ma saranno applicate soltanto le disposizioni concernenti gli assegni di provvedimento relativi alle lettere a), e) e f)).

Anche qui vi è il *Tempo di servizio computabile per gli assegni di provvedimento* (art.39)¹⁰⁰. Articolata e rigidissima è la *Computazione del tempo di servizio compiuto quale assistente di cancelleria e del servizio militare di presenza. Contribuzione speciale* (art. 41)¹⁰¹.

Si passa ora all'argomento che ricopre un grande interesse: le pensioni¹⁰². L'assegno di riposo continuo, come pure i contributi degli ufficianti di cancelleria erano commisurati secondo la base della pensione corrispondente all'emolumento annuo di attività (art. 47, penultima colonna dello schema A e B) – art. 45, *Base della pensione*. Vi sono anche pensioni ridotte, art. 46 *Base di pensione ridotta*.

Vediamo la tabella, *Misura delle basi di pensione* (art. 47), *Tabella A*: la base della pensione ammonta:

¹⁰⁰ Il diritto agli assegni è computabile soltanto per il tempo di servizio attivo compiuto dal 1° febbraio 1914 in qualità di ufficianti di cancelleria verso prestazioni dei contributi prescritti nell'art. 40. Gli ufficianti devono prestare un contributo annuo continuo per scopi di provvedimento; questo contributo viene commisurato secondo la relativa base della pensione, e precisamente per gli ufficianti con 3.6% e le ufficianti il 3.2% viene riscosso in rate mensili anticipate mediante trattenuta dagli emolumenti di attività.

¹⁰¹ Prevede che dietro richiesta può esser accordato agli ufficianti di cancelleria verso pagamento di speciali contributi l'intera o parziale computazione dei seguenti tempi di servizio per gli assegni di provvedimento: a) del tempo di servizio compiuto in qualità di assistente di cancelleria prima della nomina ad ufficiale di cancelleria, computabile per la commisurazione degli emolumenti; b) Il tempo di servizio militare di presenza compiuto in attività prima del 1° febbraio 1914, in quei casi, dove la chiamata al servizio militare di presenza giusta la norme anteriormente vigenti aveva per seguito lo scioglimento del rapporto di servizio quello di ufficiale di cancelleria. Questa normativa si articola poi in 7 paragrafi. La Premessa per il diritto all'assegno di riposo (art. 42) stabilisce che gli ufficianti acquistano il diritto a un assegno di riposo dopo 10 anni di servizio. Bisogna però stabilire l'incapacità al servizio, fornita dal medico competente – stabilita dall'art. 43, *Incapacità al servizio avanti il decorso del tempo di servizio di dieci anni*. Gli ufficiali che hanno compiuto il 60° anno di età possono invece essere collocati di diritto nello stato di riposo permanente anche senza la prova di incapacità di servizio – come da art. 44, *Cessazione della prova della incapacità al servizio*.

¹⁰² Con Decreto Presidenziale del 25/11/1922, *dispone che a decorrere dal 30 corrente siano esercitate dal Ministero del tesoro le attribuzioni di carattere generale finora esercitate dall'Ufficio centrale per le nuove Province in ordine a tutto il personale del cessato regime in attività di servizio o nello stato di riposo*, GU 29/11/1922, n.279.

A. Per gli *ufficianti di cancelleria*:

Vienna	con un annuo emolumento di attività				Per l'assegno di riposo continuo e per i contributi	Nei casi indicati nell'art. 46
	Nella classe di luogo					
	I	II	III	IV		
Corone						
1450	1360	1270	1180	1100	1000	1000
1600	1500	1400	1320	1250	1150	1150
1750	1650	1550	1450	1350	1250	1200
1900	1800	1700	1600	1500	1400	1330
2050	1950	1850	1750	1650	1550	1460
2200	210	2000	1900	1800	1700	1580
2350	2250	2150	2050	1950	1850	1700
2500	2400	2300	2200	2100	2000	1830
2650	2550	2450	2350	2250	2150	1960
2800	2700	2600	2500	2400	2300	2100
2950	2850	2750	2650	2550	2450	2240

B. per le *ufficianti di cancelleria*

Vienna	con un annuo emolumento di attività				Per l'assegno di riposo continuo e per i contributi	Nei casi indicati nell'art. 46
	Nella classe di luogo					
	I	II	III	IV		
Corone						
1400	1320	1240	1170	1100	1000	1000
1500	1420	1340	1260	1180	1080	1060
1600	1520	1440	1350	1270	1170	1110
1720	1640	1550	1460	1380	1280	1220
1840	1760	1670	1580	1500	1400	1330
1960	1880	1790	1700	1620	1520	1450
2080	2000	1910	1820	1740	1640	1550
2200	2120	2030	1940	1860	1760	1650
2320	2240	2150	2060	1980	1880	1750
2440	2360	2270	2180	2100	2000	1850
2560	2480	2390	2300	2220	2120	1950

Gli articoli a seguire determinano diversi casi: *Misura dell'assegno di riposo* (art.48), *Tacitazione in caso di collocamento allo stato di riposo* (art.49) nella circostanza in cui l'*ufficiante* veniva collocato nello stato di riposo prima del compimento del X anno di servizio. Gli interessati non avevano diritto all'assegno di riposo ma potevano richiedere la tacitazione

una tantum¹⁰³. Le *ufficianti* invece il cui rapporto di servizio terminava in seguito a contrazione di matrimonio (art. 35, par. 4), se avevano già compiuto almeno cinque anni di servizio, ricevevano una tacitazione, una tantum pari alla metà dei contributi versati (art. 40).

I prossimi articoli trattano del *Principio e durata dell'assegno di riposo* (art. 52), della *Privazione dell'assegno di riposo* (art. 53) per arrivare alla *Premessa per il diritto alla pensione vedovile* (art. 54). Un elemento che non è presente nella *Prammatica n. 15* che si riferisce ai funzionari, vediamo invece sussistere per la vedova di un *ufficiante di cancelleria*, il quale al momento della sua morte avrebbe avuto diritto al percepimento di un assegno di riposo; oppure se egli era già in godimento dello stesso, aveva diritto a una pensione vedovile, se:

- *Il matrimonio è valido secondo le norme vigenti durante l'attività di servizio o prima di entrare nel servizio attivo;*
- *Il marito all'epoca del matrimonio non aveva ancora oltrepassato il sessantesimo anno di età, oppure se il matrimonio contratto dopo il sessantesimo anno di età del marito è durato ancora 4 anni o durante il medesimo è stato procreato un figlio, e*
- *Se la vedova fino alla morte del marito è vissuta con lui in comunione matrimoniale, oppure se la separazione/divorzio non è imputabile alla moglie.*

La *Misura della pensione vedovile* (art. 55) era regolata con semplicità: per le vedove di *ufficianti di cancelleria* è pari a K 600, per le vedove di *ufficianti superiori* invece a K 700 l'anno¹⁰⁴.

¹⁰³ Questa è calcolata, per cinque anni di servizio, con l'importo semplice della base di pensione, e per il servizio di oltre cinque anni con il doppio dell'importo. È prevista anche una *Restituzione dei contributi, Tacitazione in caso di disdetta o d'impedimento al servizio* (art. 50); gli *ufficianti che escono dal servizio* hanno diritto alla restituzione dei contributi versati – ma questa opzione è limitata da alcune clausole condizionanti molti articoli, tra cui il 31. C'è anche la possibilità di una *Riserva di aspettative acquistate* (art.51) in base alla quale gli *ufficianti di cancelleria*, il cui rapporto di servizio termina per disdetta del padrone o per impedimento a prestar servizio (art. 15 e 33) possono, in cambio della rinuncia alla restituzione dei contributi (art. 50) o alla eventuale tacitazione a sensi (art. 49); nel caso del loro rientro nel precedente rapporto di servizio mantenere l'aspettativa acquistata ad un assegno di riposo, e per il caso della loro incapacità al servizio o della loro morte senza essere stati previamente nominati nuovamente a *ufficianti di cancelleria*, le aspettative previste per esse e per loro attinenti al momento in cui ebbe termine il rapporto di servizio.

¹⁰⁴ Poi vi è l'articolo che fissa il *Principio e la durata della pensione vedovile* (art. 56) e i *Contributi di educazione* (art. 57) con il *Principio e durata dei contributi di educazione* (art. 58) e la normativa sulla

La sezione III tratta brevemente (consta, infatti, di due articoli solamente) della *Competenza e diritto di gravame* con gli art. 67 e 68.

L'ultima sezione, la IV, si apre con la notizia dell'estinzione dell'istituto di provvedimento¹⁰⁵ (istituto pensionistico) degli ufficianti di cancelleria (*Scioglimento dell'Istituto di provvedimento e disposizioni transitorie*) e in due articoli sono trattati gli argomenti sullo *Scioglimento dell'istituto di provvedimento* (art. 69 e art. 70, *Disposizioni transitorie*). Stabilito che detto istituto era sciolto dal 1° febbraio 1914, si determinava che tutti i crediti arretrati passavano nella proprietà dello Stato; così anche i contributi come anche le pensioni¹⁰⁶. Le *disposizioni transitorie* approfondiscono due temi e definiscono ulteriormente i tipi d'impiegati già riscontrati in precedenza: *Ufficianti di cancelleria presso autorità, uffici e istituti* e *Diritti a provvedimento dei funzionari di fondi pubblici ammessi a prender parte all'istituto di provvedimento degli ufficianti di cancelleria*. Il 25 giugno 1914 veniva istituito l'*Istituto pensioni per impiegati*¹⁰⁷ e costituiva una gestione autonoma rispetto alla *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali*. Era amministrata da un *Comitato e dagli organi* previsti nello Statuto.

Siamo arrivati al *Capitolo secondo* il quale espone e regola gli

Pensione degli orfani (art. 59) definita dall'art. 60 con il *Principio e durata della pensione degli orfani* (art. 60). Anche qui vi è un limite fissato dal *Concorso di più assegni di provvedimento* (art. 61) ma anche una *Temporanea sospensione degli assegni di provvedimento in caso del conseguimento di un impiego dello Stato* (art. 62) che regola, anzi sospende l'assegno se un ufficiante trova un nuovo lavoro Statale ma che non prevede la sospensione dell'erogazione per la vedova in nessun caso. Prima della regolamentazione del *Quartale mortuario* (art. 64) ovvero la quarta parte della base di pensione abbiamo la *Tacitazione delle vedove e degli orfani* (art. 63). la Sezione II termina con gli articoli: 65, *Pagamento degli assegni di provvedimento* e art. 66, *Validità sussidiaria delle norme generali sulla pensione*, che ci informa che nel caso in cui le disposizioni di questa ordinanza non offrirono in singoli casi un sufficiente punto di appoggio per giudicare dei diritti a provvedimento regolati nella stessa, valgono analogamente le norme generali sulla pensione per impiegati dello Stato.

¹⁰⁵ A decorrere dal 25/11/1922 sono deferiti alla esclusiva competenza del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tutti i servizi e le attribuzioni finora esercitate dall'Ufficio centrale per le nuove Province presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle materie che rientrano nella competenza del Ministero medesimo all'infuori delle assicurazioni sociali, già passate in precedenza, Decreto Pres. 23/11/1922, GU 28/11/1922, n. 278.

¹⁰⁶ Successivamente questo sarà di pertinenza del dicastero del tesoro in base al *Decreto Presidenziale che dispone, che a decorrere dal 30 novembre 1922 siano esercitate dal Ministero del tesoro le attribuzioni di carattere generale finora esercitate dall'Ufficio centrale per le nuove Province in ordine a tutto il personale del cessato regime in attività di servizio o nello stato di riposo*, RD 17/10/1922, GU 29/11/1922 n. 279.

¹⁰⁷ ACS, Ufficio centrale per le nuove Province, Busta 41: Ordinanza imperiale 25/06/1914, BLI n. 138; si ringrazia il dott. Bruno Crevato-Selvaggi per l'invio di tutto il materiale relativo a quest'ufficio e la dott.ssa Valentina Stazzi per la paziente e accurata ricerca.

Assistenti [aiutanti] di cancelleria. Il primo articolo, cioè il N. 72, illustra e definisce le *Persone per le quali valgono le disposizioni di questo capitolo*. Possiamo intuire la differenza tra gli *ufficianti di cancelleria* e gli *assistenti*, in altre parole funzionari ausiliari *non nominati stabilmente* presso autorità (uffici e istituti dello Stato, come pure nel servizio di contabilità, di cancelleria e di manipolazione) che erano impiegati per il disbrigo d'incombenze diverse da quelle degli *inservienti*. Anche il contratto pone l'accento sul carattere approssimativo di questo ruolo (art. 72 *Base del rapporto di servizio*); sappiamo, infatti, che questo rapporto di servizio si basa sul contratto stipulato a voce o (raramente scritto) fra il capo d'ufficio rispettivamente da un lato e l'addetto dall'altro. Se vogliamo trovare un'analogia con i giorni nostri, possiamo paragonare questa situazione all'apprendistato. L'articolo che segue (N. 73 *Requisiti generali per l'assunzione e motivi di esclusione*) prevede l'età minima di anni 17 compiuti. Nell'assunzione di donne nel ruolo di *assistente di cancelleria* si prendevano in considerazione di preferenza, a condizioni uguali, vedove e figlie di funzionari civili e dello Stato e di persone militari. Anche nel nostro fondo, il fondo Millo, vi è molta documentazione concernente gli assistenti. I compensi – denominati *diurni* - ricordano quelli dovuti a uno stagista dei nostri tempi:

in Vienna	Nei luoghi della			
	I	II	III	IV
Classe dell'aggiunta di attività				
3K 80h	3K 40h	3K 20h	2K 85h	2K 65h

Ultimo elemento è la *Formola per la promessa solenne degli ufficianti di cancelleria*, che qui riportiamo integralmente:

Prometto di adempiere coscienziosamente i doveri a me incombenti nella mia posizione di ufficiante di cancelleria, di avere in ciò sempre presente il miglior interesse del servizio, di ottemperare volenterosamente alle leggi, ordinanze e struzioni, come pure agli ordini dei miei superiori, di serbare fedelmente il segreto di servizio e di sottomettermi senza opposizione alle disposizioni dell'ordinanza del Ministero complessivo 25 gennaio 1914, BLI n. 21, in particolare anche a quelli dei §§ 23 fino a 30 di detta ordinanza.

Allo scopo di togliere, per quanto possibile, nei ruoli dei funzionari delle Nuove Provincie già appartenenti al cessato regime, le considerevoli

disparità subentrate durante la guerra, e tenuto conto dei desideri espressi da varie categorie del personale per una più equa sistemazione del loro trattamento economico, vengono disposte, in via provvisoria, alcune norme in base alla Circolare del novembre 1919¹⁰⁸. Questa normativa è estesa, in seguito, anche ai funzionari del territorio occupato della Dalmazia come risulta dall'atto inoltrato da Ricci¹⁰⁹ nell'agosto del 1920. Di tale argomento diamo opportuna e razionale spiegazione.

La Circolare relativa ha per oggetto: *Nomine periodiche dei funzionari del cessato regime, addetti ai servizi civili nelle nuove Provincie*. Essa tratta due temi: **Funzionari con classe di rango** e **Personale ausiliario di cancelleria e servi**. Distinzione già riscontrata nelle prammatiche di servizio, che qui invece riguarda anche l'assimilazione amministrativa dei funzionari ex austro-ungarici.

Ai *funzionari e insegnanti*¹¹⁰, cui a termini di regolamento di servizio spettava l'avanzamento periodico agli emolumenti di una classe di rango superiore, era conferita la promozione a classi di rango superiori. Il personale che percepiva emolumenti di classi di rango superiori a quella conferita, era considerato promosso nella classe di rango corrispondente agli emolumenti (a partire dalla data della presente Circolare¹¹¹). Sono più complicate le nomine e i passaggi per i funzionari delle altre classi¹¹². In conseguenza alla sospensione degli esami pratici e speciali richiesti nelle singole Amministrazioni¹¹³ (Ordinanza del Comando Supremo del R. Esercito del 06/04/1919, Doc. 1339¹¹⁴), la Presidenza del Consiglio dei

¹⁰⁸ CCZDI, n. 05039/A del 04/11/1919 del Presidente del Consiglio dei Ministri Nitti, Busta n. 037, f. 27.

¹⁰⁹ CCZDI, n. 7177/AC Pres. di Zara del 18/08/1920, Busta n. 039, f. 26.

¹¹⁰ La legge che regola l'equipollenza dei titoli acquisiti nel cessato Impero Austriaco è R.D. - legge dell'08/06/1921, n. 1573, *che estende alle scuole medie e magistrali e ai licei femminili di cultura di lingua italiana delle nuove Provincie, la validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e normali richiesti nel Regno*, GU 25/11/1921, n. 276.

¹¹¹ Circolare n. 05093/A in Roma il 04/11/1919 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Art. 1.

¹¹² Ivi, Art. 2: come per esempio per quelli della classe VII dei gruppi A e B, o dell'VIII gruppi C e D o, ancora, quelli della IX classe di rango per il gruppo E. Per questi si procederà alla promozione rispettivamente dalla data della presente Circolare o dal giorno di assegnazione (detto "devoluzione"), solo se sussistano le premesse previste al paragrafo 49 comma 2 della Prammatica di servizio citata - la n.15 del 25/01/1914. Competenti per tali nomine sono gli organi menzionati al n. 5 comma 2 e 4 della Circolare 26/08/1919, '05039/A - non presente - previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Centrale per le Nuove Province) nel caso di promozione di funzionari appartenenti alla magistratura.

¹¹³ Circolare N. 05093/A in Roma il 04/11/1919 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Art. 3.

¹¹⁴ Mancante.

Ministri (Ufficio Centrale per le Nuove Province) si riservava di autorizzare la nomina dei funzionari – che non potevano dare esami – e dei *praticanti di diritto e ascoltanti* tramite l'*adiutum* (la riduzione dello stipendio, vedi n. 94) corrispondente agli emolumenti della X classe di rango. Quest'autorizzazione risolveva temporaneamente la situazione e si riservava di esigere in seguito esami speciali. Non rientravano nella presente problematica il personale della magistratura¹¹⁵ e i funzionari di ruolo. Nello stesso contesto (art. 4) rientrava la speciale nomina “ad personam”: si trattava di funzionari promossi sempre ai sensi della Circolare emanata nel novembre del 1919, ma che risultavano in soprannumero rispetto allo stato esistente. In casi meritevoli di particolare considerazione e non essendoci posti vacanti, si poteva procedere a nomine “extra statum”, fuori turno cioè, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Centrale per le Nuove Province)¹¹⁶.

Trattamento economico dei funzionari del cessato regime

L'indennità *caro-viveri* al 100% è solo una tappa del macchinoso procedimento di uniformazione del personale. Come possiamo vedere da un atto del luglio 1920¹¹⁷ il *Trattamento economico dei funzionari del cessato regime*, e in modo particolare l'indennità caro-viveri, era regolata dal Dispaccio del 19/07/1920, n. 5301 emanato dall'Ufficio Centrale per le Nuove Province. Le norme previste dal cessato regime venivano, dal 1° aprile 1920, ragguagliate al 100% per tutti quei funzionari che avevano presentato la domanda di conferma in servizio e che percepivano perciò gli stipendi in valuta italiana. In conseguenza di questo provvedimento e visto che le indennità di cui trattasi erano già state assegnate e liquidate a tutto agosto (rispettivamente per le scadenze 1° maggio e 1° agosto del 1920); si incaricava la Cassa Provinciale di Finanza (Ufficio Imposte) di pagare non prima del 1° agosto 1920 ai funzionari suddetti verso liste di pagamento:

¹¹⁵ La legge che regola lo stipendio dei magistrati è l'R.D. 20/10/1921, n.1548 *che estende al personale della magistratura assunto sotto il cessato regime l'indennità di carica concessa al personale della magistratura del Regno con la legge 7/04/1921, n. 355.*

¹¹⁶ In conformità al comma n. 5 della circolare del 26/08/1919 n. 05039/A.

¹¹⁷ Atto n. 6892/AC Pres. da Zara il 30/07/1920, CCZDI, B n. 039, f. 17

- a) *Gli importi specificati nell'unito prospetto alla colonna IV a titolo di differenza fra l'80% prima goduto ed il 100% ora concesso del caroviveri per il mese di aprile e per i trimestri scaduti al 1° maggio e 1° agosto 1920;*
- b) *Gli importi specificati nella colonna V quale differenza dell'aggiunta ordinaria di caroviveri per i mesi di aprile incluso, agosto 1920 per i funzionari effettivi ed incluso luglio per i provvisori;*
- c) *Di attivare, con la decorrenza dal 1° settembre 1920 per i funzionari effettivi e dal 1° agosto per i funzionari provvisori l'aggiunta ordinaria di caroviveri nell'ammontare indicato nella colonna III, effettuando i pagamenti come per il passato in rate mensili anticipate rispettivamente posticipate.*

Si presenta un esempio concreto relativo al personale dell'Autorità politica (segnatura H) di Zara inviato dalla Sezione contabile dell'Ufficio Affari Civili in Zara (30/07/1920)¹¹⁸:

Nome e Cognome	Carica	Caroviveri da assegnarsi a partire dal 1° settembre risp. Dall'agosto 1920		Differenza da pagarsi a completament o del sussidio straordinario per aprile e per le scadenze 1/05 e 1/08 1920		Differenza caroviveri mensile da pagarsi dal 1/04-31/08 risp. 31/07		Assieme da pagarsi	avvertenze	
		£	c	£	c	£	c			£
I	II	III		IV		V		VI	VII	
Alacevich Ugo	Commiss. Distr.	3720	/	261	30	310	/	571	30	
Gasparini Luigi	Officiante canc.	1776	/	130	60	148	/	278	60	
Jarabek dr. Oscar	Praticante conc.	1212	/	84	/	101	/	185	/	
Kerstich Mateo	Comiss. Distr.	3324	/	219	30	277	/	496	/	
Madirazza dr. Francesco	Consigl. Luog.	5400	/	378	/	450	/	828	/	
Storich Ugo	Concep. Luog.	1596	/	116	60	133	/	249	60	
Ancich Maria	Assit. Cancell.	1212	/	84	/	80	80	164	80	Provvisoria
Brechler Anna	Assit. Cancell.	1212	/	84	/	80	80	164	80	Id.
Gasparini Carmela	Assist. Cancell.	1212	/	84	/	80	80	164	80	Id.
Prebanda Vera	Assit. Cancell.	1212	/	84	/	80	80	164	/0	Id.
				1525	80	1742	20	3268	/	

¹¹⁸ «Trattamento economico dei funzionari del cessato regime. Indennità caroviveri ragguagliata al 100%», Zara 20/07/1920, n. 6892/AC Pres., CCZDI Busta n. 037, f. 6.

Per un totale di 3.268 £. Un maggiore interesse può suscitare la colonna relativa al *sussidio straordinario*, anzi la sua origine. Sembra che sia nato in base ad una legge della fine dell'anno 1921¹¹⁹ (ma relativa all'esercizio finanziario 1920-1921) pertinente al personale del cessato regime. A questo, confermato e riassunto in servizio, sarà corrisposta la *cointeressenza* in proporzione delle giornate di servizio prestato, considerando come tale anche il periodo di congedo ordinario. È escluso da tale beneficio il personale che ha uno stipendio superiore a £ 14.000.

Il 22 ottobre dello stesso anno, il Vice Ammiraglio Millo emanò un'"Ordinanza in base alla quale si regolano i miglioramenti economici per alcune categorie del personale del cessato regime nel periodo iniziale della carriera"¹²⁰ promulgando norme molto precise e facendo distinzione tra funzionari sposati e non¹²¹. Agli sposati con più di tre figli (Art. II), minori o *inabili al lavoro*, conviventi e a carico, il minimo è maggiorato di £20 mensili al netto per ogni figlio (se ne aveva più di 3). Stesso trattamento spettava a chi aveva più di 4 appartenenti al nucleo familiare (compresi i figli, purché minori o *inabili al lavoro*, conviventi e a carico per ogni persona in più delle 4). Inoltre, al personale coniugato e che avesse persone di famiglia e conviventi e a carico (minori o *inabili al lavoro*) veniva corrisposto un'ulteriore indennità mensile di £20 al netto, per ogni persona, compreso il coniuge. L'Ordinanza fissava anche un minimo mensile¹²² di £390 al netto, per gli scapoli o vedovi, e di 410£ al netto per i coniugati. Prevedeva delle norme anche per il genere femminile¹²³ al quale

¹¹⁹ R.D. 8/11/1921, n. 1693 *che estende ai funzionari del cessato regime confermato e riassunto in servizio nelle Amministrazioni statali dei territori annessi, le disposizioni del R.D. 24/08/1921, n.1185, circa il pagamento del premio di cointeressenza per l'esercizio finanziario 1920-1921*, GU 8/12/1921, n.287.

¹²⁰ Questa si basa sull'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08/10/1920, 15390, Pers., CCZDI, Busta n. 040, f. 19.

¹²¹ Art. I, "Le percezioni complessive (emolumenti normali, indennità caroviveri) degli ascoltanti, praticanti, allievi del cessato regime, dei volontari presso i magazzini generali di Trieste, nonché dei funzionari aventi l'XI classe di rango in quanto: a) Siano confermati (riassunti) o meritevoli di conferma (riassunzione) e b) Appartengono ai gruppi A, B, C della prammatica di servizio del 05/01/1914, BLI n. 15 e al personale delle Imposte di cassa di cui è stato concesso il trattamento economico stabilito per il gruppo C, non dovranno essere inferiori, a decorrere dal 1° luglio 1920 a £ 420 mensili al netto per gli scapoli o vedovi, mentre sale a 450£ mensile al netto, se si tratta di coniugati; a questi importi vanno poi aggiunte le indennità suppletive dell'articolo seguente."

¹²² Art. III, "Per il personale determinato all'art. I, ma appartenente nei riguardi economici e giuridici al gruppo D o E della prammatica citata, il minimo delle percezioni mensili dovrà ammontare a £390 al netto, per gli scapoli o vedovi, e a 410£ al netto, per i coniugati, eventualmente delle indennità aggiuntive spettanti in base ai termini dell'art. I."

¹²³ Art. IV, "Al personale di sesso femminile, avente l'XI classe di rango e appartenente alle

erano corrisposti solo i minimi previsti per gli scapoli aumentati eventualmente, qualora si trattasse di persone nubili o vedove, delle indennità aggiuntive¹²⁴ (per persone di famiglia conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro). Finisce con una norma di applicazione del presente provvedimento (art. VI): *Nel territorio rientrante nella giurisdizione del Millo, le presenti disposizioni troveranno applicazione solo per i funzionari, la cui assunzione da parte dello Stato italiano possa – a suo giudizio – ritenersi assicurata.*

Sono da rilevare diversi riscontri sul tema dei consorzi, e specialmente sul *Consorzio Impiegati in Sebenico - anticipazione*¹²⁵ e in un secondo momento, si è ritrovato lo *Statuto dell'Associazione impiegati* (o come si definivano anche: *funzionari dello Stato italiani della Dalmazia*). Nella busta n. 56 (CCZDI) invece si è notata un'Associazione degli impiegati della guardia di finanza per la Venezia Tridentina con un memoriale per la loro sistemazione” (segnatura I1c¹²⁶). Il problema era gestito seriamente e soprattutto in modo compatto e unanime. Tutte queste gratificazioni concesse ai funzionari ex austro-ungarici non furono accettate tanto facilmente. Dopo l'istituzione dei consorzi di tutela, e per lenire le disagiate condizioni nelle Nuove Province, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dispose¹²⁷ l'immediata convocazione di una commissione di studio per l'assimilazione economica nelle singole amministrazioni del personale del cessato regime al corrispondente personale del Regno; analogamente come già successo per i ferrovieri e i funzionari *postelegrafonici*. Questa commissione, convocata per il 15 dicembre 1920, doveva risolvere il problema primario rappresentato dall'assimilazione del personale giudiziario. Tutti i miglioramenti finanziari dovevano avere decorrenza dal 1° luglio 1920, dunque con efficacia retroattiva. Allora era previsto un acconto di £ 500, pagamento sottoscritto dal capo dell'Ufficio affari civili, il Ricci. Nel

categorie menzionate negli articoli precedenti, potranno essere corrisposti solo i minimi previsti per gli scapoli, aumentati eventualmente, qualora si tratti di persone nubili o vedove, delle indennità aggiuntive di cui al comma 2 e 3 dell'art. II per persone di famiglia conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro.”

¹²⁴ Art. V, “L'importo occorrente per il raggiungimento degli emolumenti minimi previsti agli articoli precedenti sarà corrisposto in forma di aggiunta personale, che verrà assorbita in proporzione degli aumenti che si matureranno in seguito.”

¹²⁵ CCZDI, Busta n. 049, f. 16.

¹²⁶ CCZDI, Busta n. 056, f. 30.

¹²⁷ “Assimilazione economica del personale del cessato regime al corrispondente personale del Regno”, Zara 10/12/1920, n. 12555 AC Pres, CCZDI, Busta n. 042, f. 16.

frattempo però a queste facilitazioni, come anche al pagamento degli arretrati, potevano accedere i funzionari¹²⁸ che avevano presentato la conferma in servizio. Si aggiunge anche la legge emanata nell'anno 1922¹²⁹, in cui si estendeva ai pensionati del cessato regime già provvisti di pensione una quota annua. Non solo, ma se la retribuzione era inferiore all'importo degli assegni concessi veniva corrisposta anche la differenza!

Come già anticipato sopra, approfondiamo ora il tema delle *Facilitazioni di viaggio a favore di impiegati Statali delle Nuove Province*¹³⁰. Alla già pesante situazione di instabilità (siamo nel periodo che va dal 1919 al trattato di Rapallo) si aggiunge anche l'estensione delle agevolazioni ai funzionari del cessato regime. I vari funzionari italiani operanti sul territorio delle Nuove Province erano isolati dall'amministrazione centrale a Roma e ora anche impegnati nel passaggio dall'amministrazione militare a quella civile. Essi si vedono costretti a reagire tramite l'istituzione dei sindacati o associazioni. Come se non bastasse le assicurazioni dovute e ottenute grazie all'acquisizione del rango di impiegati, non permettevano più una certezza economica. Il lento e faticoso passaggio alla moneta comune favorì una situazione di ambiguità, a tutto vantaggio dei funzionari di "nuovo avvio". Per un lungo periodo il rapporto tra le valute della Lira e della Corona austriaca fu paritario, ma quando questo venne meno, il contesto storico cambiò e l'esempio offerto dalla classe burocratica, cede il posto al terzo approfondimento, quello dei perseguitati politici (compresi i beni degli esuli italiani).

La concessione era accordata¹³¹ agli impiegati regolari¹³², quelli cioè

¹²⁸ "Facilitazioni di viaggio a favore di impiegati statali delle Nuove Province", Zara 4/10/1919, n. 16472 AC, CCZDI Busta n. 007.

¹²⁹ R.D. 14/05/1922 n. 743, che estende i provvedimenti contenuti nel R.D. legge 29/12/1921 n. 1964, GU 21/06/1922 n. 145.

¹³⁰ "Facilitazioni di viaggio a favore di impiegati Statali delle Nuove Province", n.15472 AC, Zara 29/09/1919, CCZDI Busta n. 037, f. 6.

¹³¹ "L'Ufficio centrale per le Nuove Province del Regno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato, con foglio 23/08/1919 n. 05045 che la direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio commerciale) si è (giusta nota 19/08/1919 n. 31008/25) dichiarata disposta ad estendere l'applicazione dei prezzi ridotti fissati dalla concessione speciale C a favore degli impiegati ed agenti statali delle nuove Province alla loro famiglie per i viaggio che intendono effettuare sulle linee dello Stato"; "Facilitazioni di viaggio a favore di impiegati Statali delle Nuove Province", n. 15472 AC, Zara 29/09/1919, CCZDI Busta n. 037, f. 6.

¹³² "Nelle precise condizioni stabilite dai comma a) e b) dell'art. 2 e dalle persone contemplate dall'art. 4 e deve ritenersi subordinata (fino a che non potrà essere provveduto al rilascio dei libretti e dei fascicoli di scontrini dalle varie amministrazioni centrali da cui gli impiegati ed agenti andranno a

che avevano consegnato la documentazione relativa ed avevano ottenuto la riammissione in servizio sotto l'Italia. Venivano rilasciate delle tessere di viaggio personali di riconoscimento. Delegati della distribuzione erano i Commissari civili, escluso il distretto politico di Zara, nel quale la consegna era a cura del Governatorato (Ufficio affari civili). Questo beneficio era concesso a tutti gli *impiegati* delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato ed alle loro famiglie. È relativa ai viaggi in I, II e III classe effettuati per congedo, per *diporto*, per ragioni di famiglia, per missione o per trasferimento. Erano previste altre due eventualità (in realtà si tratta di un elenco di 5, ma solo due sono pertinenti al nostro caso): la prima è quella relativa alla famiglia che doveva mettersi in viaggio causa il decesso dell'impiegato oppure, ed è quella che ha provocato sensibili malumori, *viaggio dell'impiegato di nuova nomina che si reca alla residenza assegnatagli, e delle persone di sua famiglia*. Sotto questa clausola caddero tutti i viaggi dei funzionari del cessato regime, i quali ebbero, accanto alla conferma del posto di lavoro forse anche una promozione in una classe di rango superiore (maggiorazione degli emolumenti), anche se in un'altra sede. Con la spiegazione dei *Limiti*, anzi con la precisazione della concessione, scopriamo anche l'attenzione dell'Amministrazione per la posizione sociale degli impiegati. Si tratta dell'interpretazione che l'Amministrazione dava della famiglia, in modo da poter verificare l'idoneità all'utilizzo dei biglietti ridotti. Si consideravano persone di famiglia i conviventi, cioè chi conviveva abitualmente con gli impiegati ed agenti ed era a loro carico. La condizione della convivenza non era obbligatoria per le nutrici, per i figli, per le figlie, per i fratelli e per le sorelle dell'impiegato, che per ragioni di studio non dividevano più la stessa residenza.

Ampliamo ora la definizione di *persone costituenti la famiglia*. Erano considerati come facenti parte delle famiglie: la moglie, i figli di età non superiore ai 25 anni compiuti, le figlie nubili (senza determinarne l'età), i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili nonché le figlie e le sorelle dell'*impiegato* stesso rimaste vedove e tornate a convivere stabilmente nella stessa casa. Non erano esclusi nemmeno i figliastri minorenni e le

suo tempo a dipendere) alla presentazione alle stazioni di partenza delle apposite richieste di viaggio e delle tessere personali di riconoscimento rilasciate esclusivamente dal Governatore della Dalmazia o dal funzionario da esso delegato. Facilitazioni di viaggio a favore di impiegati Statali delle Nuove Province", n. 15472 AC, Zara 29/09/1919, CCZDI Busta n. 037, f. 6.

figliastre nubili, cioè i figli legittimi, quelli naturali riconosciuti e quelli adottivi. Erano inoltre considerate come facenti parte della famiglia: una persona di servizio ed una nutrice in accompagnamento di un bambino lattante. Queste collaboratrici domestiche dovevano però essere salariate. In via eccezionale potevano accedere alla riduzione tre persone di servizio, concessione era prevista solo peralcune personalità di alto rango.

Mentre erano esclusi: i patrigni, le matrigne, i fratellastri, le sorellastre e in generale, tutti quelli che non avevano legami di sangue o gradi di parentela stretti. C'era anche un'altra differenza: i libretti con gli scontrini. Quelli per gli impiegati erano di pelle, di tela quelli della famiglia. Infine, potevano usufruire di queste speciali concessioni un po' tutte le categorie degli impiegati, tra cui gli *officianti di cancelleria di ambo i sessi*. Non sono spiegati nel dettaglio, però, i vari aspetti legati al nucleo familiare, in altre parole: se l'impiegato era di genere femminile, spettava comunque l'estensione della tariffa ridotta per i figli legittimati?

Appendice I: Tabella riassuntiva degli stipendi e supplementi di servizio attivo spettanti ai Segretari Comunali

Tabella riassuntiva degli stipendi e supplementi di servizio attivo spettanti ai Segretari Comunali
ridotti ai sensi dei RR. DD. 20 novembre 1930 n. 1941 e 14 aprile 1934 n. 561 ed **augmentati**
 ai sensi del R. D. L. 26 settembre 1936 n. 1719.

Grado e qualifica	Stipendi ed aumenti periodici	Importo annuo degli assegni lordi parati dalla Tabella A annessa alla Legge Comunale		Importo annuo degli assegni lordi ridotti dal 14% a sensi del R. D. L. n. 14 aprile 1934 n. 561		Importo annuo degli assegni lordi con le riduzioni parziali di cui all'art. 15, L. n. 26 settembre 1936 n. 1719		Importo annuo degli assegni lordi con l'art. 15, L. n. 26 settembre 1936 n. 1719	
		Situazione al 30 novembre 1930	Situazione al 1° dicembre 1930	Situazione al 15 aprile 1934	Situazione al 1° ottobre 1936				
		Stipendio ed aumenti periodici	Suppl. di servizio attivo	Stipendio ed aumenti periodici	Suppl. di servizio attivo	Stipendio ed aumenti periodici	Suppl. di servizio attivo	Stipendio ed aumenti periodici	Suppl. di servizio attivo
Grado 1° Segretario gener. di prima classe	Stipendio col 1° aumento	4 23.000	7.500	20.240	6.600	12 17.811,20	5.808,—	19.236,09	6.272,64
	Stipendio iniziale	— 21.000	7.500	18.480	6.600	12 16.262,40	5.808,—	17.563,59	6.272,64
Grado 2° Segretario gener. di seconda classe	Stipendio col 2° aumento	8 20.500	5.500	18.040	4.840	10 16.236,—	4.356,—	17.534,88	4.704,48
	» » 1° »	4 19.000	5.500	16.720	4.840	10 15.048,—	4.356,—	16.251,84	4.704,48
	Stipendio iniziale	— 17.800	5.500	15.664	4.840	10 14.097,60	4.356,—	15.225,40	4.704,48
Grado 3° Segretario capo di prima classe	Stipendio col 2° aumento	8 17.800	4.200	15.664	3.696	10 14.097,60	3.326,40	15.225,40	3.592,51
	» » 1° »	4 16.800	4.200	14.784	3.696	10 13.305,60	3.326,40	14.370,04	3.592,51
	Stipendio iniziale	— 16.000	4.200	14.080	3.696	8 12.953,60	3.409,32	13.989,85	3.672,34
Grado 4° Segretario capo di seconda classe	Stipendio col 3° aumento	12 16.000	3.500	14.080	3.080	8 12.953,60	2.833,60	13.989,85	3.060,28
	» » 2° »	8 15.100	3.500	13.288	3.080	8 12.244,96	2.833,60	13.202,95	3.060,28
	» » 1° »	4 14.300	3.500	12.584	3.080	8 11.577,28	2.833,60	12.503,46	3.060,28
Stipendio iniziale	— 13.700	3.500	12.056	3.080	8 11.091,52	2.833,60	11.978,84	3.060,28	
Grado 5° Segretario capo di terza classe	Stipendio col 3° aumento	12 13.700	2.800	12.056	2.464	8 11.091,52	2.266,88	11.978,84	2.448,23
	» » 2° »	8 12.900	2.800	11.352	2.464	8 10.443,84	2.266,88	11.279,34	2.448,23
	» » 1° »	4 12.200	2.800	10.736	2.464	8 9.877,12	2.266,88	10.667,28	2.448,23
Stipendio iniziale	— 11.600	2.800	10.208	2.464	8 9.391,36	2.266,88	10.142,66	2.448,23	
Grado 6° Segretario di prima classe	Stipendio col 3° aumento	10 11.600	2.100	10.208	1.848	8 9.391,36	1.709,16	10.346,22	1.836,17
	» » 2° »	6 10.800	2.100	9.504	1.848	6 8.933,76	1.737,12	9.648,46	1.876,08
	» » 1° »	3 10.100	2.100	8.888	1.848	6 8.354,72	1.737,12	9.023,09	1.876,08
Stipendio iniziale	— 9.500	2.100	8.360	1.848	6 7.858,40	1.737,12	8.487,07	1.876,08	
Grado 7° Segretario di seconda classe	Stipendio col 4° aumento	10 9.500	1.700	8.360	1.496	6 7.858,40	1.406,24	8.487,07	1.518,73
	» » 3° »	7 8.800	1.700	7.744	1.496	6 7.279,36	1.406,24	7.861,70	1.518,73
	» » 2° »	4 8.200	1.700	7.216	1.496	6 6.783,04	1.406,24	7.325,68	1.518,73
	» » 1° »	2 7.600	1.700	6.688	1.496	6 6.286,72	1.406,24	6.789,65	1.518,73
	Stipendio iniziale	— 7.000	1.700	6.160	1.496	6 5.790,40	1.406,24	6.253,63	1.518,73
Grado 8° Segretario di terza classe	Stipendio col 4° aumento	8 7.000	1.400	6.160	1.232	6 5.790,40	1.158,08	6.253,63	1.250,72
	» » 3° »	6 6.600	1.400	5.808	1.232	6 5.459,52	1.158,08	5.896,28	1.250,72
	» » 2° »	4 6.200	1.400	5.456	1.232	6 5.128,64	1.158,08	5.538,93	1.250,72
	» » 1° »	2 5.900	1.400	5.192	1.232	6 4.880,48	1.158,08	5.270,91	1.250,72
Stipendio iniziale	— 5.600	1.400	4.928	1.232	6 4.632,32	1.158,08	5.229,27	1.250,72	

a) Per effetto dell'art. 6 del R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561, il trattamento economico di questo grado non può essere inferiore a L. 11.200, quindi all'importo lordo del capo del governo, 9 maggio 1930 — più licenziati ripulite — al paragrafo riduzione degli stipendi provinciali da applicare, ripeto allo stipendio con 3 aumenti periodici (L. 11.600 lordo) che ridotto del 12 ed 8% dovrebbe essere di effettiva L. 9.001,36, vanno aggiunte L. 186,60 per poter raggiungere, insieme al supplemento di servizio attivo, la L. 11.200.

b) Per lo stesso motivo di cui alla precedente nota, questo stipendio lordo (orde L. 5.600) che ridotto del 12 ed 8% dovrebbe essere di L. 4.022,40, vanno aggiunte la L. 398,00 per raggiungere, nel supplemento di servizio attivo, L. 5.000 — non potendo essere inferiore a questa somma, il trattamento economico di questo grado, per effetto dell'art. 6 richiamato nella precedente nota a).

Appendice II: Tabella delle indennità di caroviveri dovute ai Segretari Comunali

Tabella delle indennità di caroviveri dovute ai Segretari Comunali

(uguali a quelle corrisposte agli statali prima della concessione dell'aggiunta di famiglia) con l'abolizione, per effetto del R. D. L. 24 settembre 1936 n. 1749, della prima riduzione del 12% di cui al R. D. L. 20 novembre 1930 n. 1491 e con le altre riduzioni di legge, compresa quella di cui al R. D. L. 14 aprile 1934 n. 561.

Le cifre del primo rigo rappresentano le indennità mensili; quelle del secondo rigo (in corsivo) rappresentano le stesse indennità annue

STATO DI FAMIGLIA	Persone a carico	Segretari comunali dei gradi IV, V e VI Impiegati provvisti di uno stipendio e supplemento di servizio attivo che, complessivamente, raggiungono le L. 21.600 ma non le L. 30.400 lorde di ritenute (riduzione del 40% R. D. 28 giugno 1937 n. 1159)					Segretari comunali dei gradi VII e VIII Impiegati provvisti di uno stipendio e supplemento di servizio attivo che complessivamente non raggiungono le L. 11.600 al lordo di ritenute (riduzione del 50% R. D. 28 giugno 1937 n. 1159)				
		Percentuale residente nell'abitato principale dei Comuni annessi aloss:					Percentuale residente nell'abitato principale dei Comuni annessi aloss:				
		senza abitanti — riduzione 10%	con uno o non più di due abitanti — riduzione 20%	con uno o non più di tre abitanti — riduzione 30%	con uno o non più di quattro abitanti — riduzione 40%	con uno o non più di cinque abitanti — riduzione 50%	senza abitanti — riduzione 10%	con uno o non più di due abitanti — riduzione 20%	con uno o non più di tre abitanti — riduzione 30%	con uno o non più di quattro abitanti — riduzione 40%	con uno o non più di cinque abitanti — riduzione 50%
Delibe (o vedovo senza prole di età inferiore a 18 anni) . . .	—	—	—	—	—	40,—	36,—	30,—	24,—	20,—	
Coniugato — senza prole che abbia diritto a quote supplementi di caroviveri — con persone provviste in proprio di stipendio, retribuzione, salario, pensione . . .	60,—	54,—	45,—	36,—	30,—	70,—	63,—	52,50	42,—	35,—	
Coniugato senza prole di età inferiore a 18 anni, convivente ed a carico (o vedovo con un figlio di età inferiore a 18 anni) . . .	96,51	88,85	73,38	57,90	48,35	112,60	101,34	84,45	67,56	56,80	
Coniugato con 1 figlio di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 2 figli ecc.) . . .	112,02	100,81	84,01	67,21	56,01	130,69	117,62	98,01	78,44	65,84	
Coniugato con 2 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 3 figli, ecc.) . . .	134,24	120,97	100,81	80,65	67,21	158,28	141,44	117,61	94,92	78,48	
Coniugato con 3 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 4 figli, ecc.) . . .	153,36	137,24	114,78	91,81	76,51	185,48	167,04	139,20	107,36	89,68	
Coniugato con 4 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 5 figli, ecc.) . . .	171,64	154,76	128,36	103,84	85,24	202,56	180,28	150,92	120,14	100,28	
Coniugato con 5 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 6 figli, ecc.) . . .	189,92	171,80	145,48	115,16	96,03	220,07	197,76	162,60	131,84	111,56	
Coniugato con 6 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 7 figli, ecc.) . . .	208,20	189,68	162,20	126,48	106,83	237,59	215,32	174,34	143,56	119,68	
Coniugato con 7 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 8 figli, ecc.) . . .	226,48	207,36	178,88	137,76	117,63	255,11	233,04	190,86	155,07	131,20	
Coniugato con 8 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 9 figli, ecc.) . . .	244,76	225,04	195,36	149,04	128,43	272,63	250,76	207,38	166,59	142,82	
Coniugato con 9 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 10 figli, ecc.) . . .	263,04	242,72	211,84	160,32	139,23	290,15	268,48	223,92	178,11	154,34	

(a) (b) Le indennità mensili espunte in queste due colonne sono quelle portate dalla Tabella C annessa alla Legge Comunale (T. U. 3 marzo 1934 n. 381; Art. 200) spettanti ai Segretari Comunali in base alle norme vigenti al 30 novembre 1930.

Appendice III: Esempi tratti dalla documentazione

Segnatura Q, *Amministrazione della giustizia nelle Curzolane*¹³³: “Funzionari giudiziari, giuramento alla Jugoslavia”, Q1b¹³⁴; “Funzionari che non frequentano l’ufficio”, Q3¹³⁵; “Funzionari non confermati”, Q3¹³⁶; “Esonero dei funzionari che non chiesero la conferma in servizio”; “Assunzione in servizio avventizi”, Q3¹³⁷; nomina del funzionario della Procura di Stato”, Q1b¹³⁸ o Funzionari giudiziari non confermati”, Q3¹³⁹.

Segnatura U, *Ufficio del Commissariato civile in Zara*: In base alla richiesta abbiamo poi i vari elenchi: “Elenco nominativo dei funzionari del cessato regime”, U2¹⁴⁰ al quale può aggiungersi la voce per la “domanda di conferma provvisoria di servizio”, U2¹⁴¹.

Segnatura U, presumibilmente *Ufficio del Commissariato civile di Sebenico*: “Funzionari a Scardona pregano somministrazione gratuita di viveri”, U2¹⁴²; “Funzionari di Arbe per viveri gratuiti”¹⁴³; “Cooperativa fra funzionari civili”, U2¹⁴⁴ e sotto la stessa segnatura “Sospensione di funzionari”, U2; “Trattamenti economici funzionari cessato regime”, U2¹⁴⁵; “Pensione funzionari cessato regime”, con Circolare, U2a¹⁴⁶.

Per l’argomento Funzionari ex gendarmeria austriaca¹⁴⁷ non si è riscontrata una segnatura particolare, ma molte e diverse voci: “Carteggio sulla conferma provvisoria dei funzionari del cessato regime”¹⁴⁸; “Funzionari inviati in Austria”¹⁴⁹, oppure la “Conferma (o nomina) provvisoria dei funzionari del cessato Regime”, come da *N. pr. 131 del 19 dicembre 1918*¹⁵⁰; o un generico “Funzionari della cessata monarchia austro-ungarica”¹⁵¹ ma anche “Conferma non conferma dei funzionari statali della cessata Monarchia austro-ungarica”¹⁵² o “Provvedimenti verso funzionari dipendenti”¹⁵³ ma anche “Funzionari cessato regime, domande conferma, assegno pensioni”¹⁵⁴. Infine vediamo gli argomenti della “Sospensione e rimozione di funzionari del cessato regime”¹⁵⁵; “Statistica relativa agli stipendi dei funzionari del cessato regime”¹⁵⁶; “Collocamento a riposo di funzionari nati

¹³³ Il titolario è stato ricostruito in base alla segnatura riscontrata sulla documentazione.

¹³⁴ CCZDI, Busta n. 007, f. 2.

¹³⁵ CCZDI, Busta n. 007, f. 7, f.

¹³⁶ CCZDI, Busta n. 057, f. 41.

¹³⁷ CCZDI, Busta n. 058, f. 7.

¹³⁸ CCZDI, Busta n. 009, f. 8.

¹³⁹ CCZDI, Busta n. 016, f. 31.

¹⁴⁰ CCZDI, Busta n. 009, f. 26/c; CCZDI, Busta n. 037, f. 6.

¹⁴¹ CCZDI, Busta n. 038, f. 9; Busta n. 038, f. 19.

¹⁴² CCZDI, Busta n. 016, f. 15.

¹⁴³ CCZDI, Busta n. 017, f. 24.

¹⁴⁴ CCZDI, Busta n. 022, f. 34.

¹⁴⁵ CCZDI, Busta n. 34, f. 11; Busta n. 039, f. 32.

¹⁴⁶ CCZDI, Busta n. 058, f. 9.

¹⁴⁷ CCZDI, Busta n. 010, f. 32/j.

¹⁴⁸ CCZDI, Busta n. 001, f. 9.

¹⁴⁹ CCZDI, Busta n. 007, f. 10/f.

¹⁵⁰ CCZDI, Busta n. 007, f. 47; Busta n. 039, f. 26.

¹⁵¹ CCZDI, Busta n. 009, f. 16/i; CCZDI, Busta n. 038, f. 1.

¹⁵² CCZDI, Busta n. 009, f. 34/e; Busta n. 013, f. 20/i; Busta n. 014, f. 19/b.

¹⁵³ CCZDI, Busta n. 009, f. 36/b.

¹⁵⁴ CCZDI, Busta n. 030, f. 10.

¹⁵⁵ CCZDI, Busta n. 009, f. 1/a.

¹⁵⁶ CCZDI, Busta n. 009, f. 16/g.

oltre il confine e confermati provvisoriamente in servizio”¹⁵⁷.

Segnatura Z, *Scuola* (ma la segnatura Z3 si riferisce all’*Amministrazione della giustizia*): abbiamo dunque un generico “Elenco funzionari”, Z¹⁵⁸; “Sospensione dei funzionari”, Z¹⁵⁹ (si può dedurre che queste due voci appartengono allo stesso argomento grazie alla segnatura Z) anche “Funzionari del Consiglio scolastico provinciale, che abbandonano il servizio allontanandosi dalla zona occupazione”, Z¹⁶⁰; “Pagamento in lire ai funzionari statali”, Z¹⁶¹; “Elenco dei funzionari che hanno prodotto la domanda di conferma provvisoria in servizio”¹⁶².

Senza segnatura, ma molto interessanti, risultano essere le voci “Impiego funzionari fuori zona”¹⁶³ alle quali si aggiungono anche quelle relative ai *magistrati*¹⁶⁴: “Funzionari italiani oltre la linea d’armistizio”¹⁶⁵.

Segnatura P, *Poste e telegrafi*: “Funzionari dell’amministrazione postelegrafica non confermati”¹⁶⁶ o “Funzionari postelegrafici a Knin [Tenin]”¹⁶⁷, (P1a); “Promozioni di funzionari postelegrafici ex circolare 4/11 1919 105093 A”, P1a¹⁶⁸; “Funzionari postali conferma o non conferma in carica”¹⁶⁹; “Funzionari postali di Spalato”, P1a¹⁷⁰.

Che i due tipi di funzionario fossero ben distinti, è confermato dai seguenti fascicoli: N. 8 e N. 9 della Busta n. 036 CCZDI, nella quale leggiamo: “Copia del pagamento pauciali di viaggio in lire italiane a funzionari statali”, 1920 (gennaio); “Funzionari del cessato regime, spese di viaggio per missioni”, 1919 (dicembre)¹⁷¹; oppure per “trasferimento”¹⁷²; “Funzionari del cessato regime esenzioni da dazi per trasporto mobilio”; “Funzionari neoassunti conferme in servizio”¹⁷³.

È interessante però rilevare anche che per il pagamento dei funzionari è indicata la Sezione G.A.G., la Categoria 10/a¹⁷⁴ ma anche “Trattamento economico di funzionari del cessato regime, U2”¹⁷⁵ compresa anche l’“Indennità ferrovieri raggugliata al 100%”, F¹⁷⁶.

Altra categoria erano i *Funzionari di Finanza*, segnatura I2a: “Funzionari dell’amministrazione finanziaria non confermati”, I2a¹⁷⁷; “Conferma in servizio funzionari dello Stato”¹⁷⁸ oppure “Assunzione in servizio di alcuni funzionari”, I2a¹⁷⁹.

¹⁵⁷ CCZDI, Busta n. 038, f. 13; Busta n. 038, f. 79; Busta n. 038, f. 88.

¹⁵⁸ CCZDI, Busta n. 026, f. 18.

¹⁵⁹ CCZDI, Busta n. 027, f. 91.

¹⁶⁰ CCZDI, Busta n. 028, f. 21.

¹⁶¹ CCZDI, Busta n. 033, f. 73; Busta_034, f. 9.

¹⁶² CCZDI, Busta n. 038, f. 17.

¹⁶³ CCZDI, Busta n. 010, f. 5/a.

¹⁶⁴ CCZDI, Busta n. 018, f. 32.

¹⁶⁵ CCZDI, Busta n. 013, f. 20/e.

¹⁶⁶ CCZDI, Busta n. 013, f. 6/b.

¹⁶⁷ CCZDI, Busta n. 013, f. 16/b; Busta n. 016, f. 4; Busta n. 017, f. 27; Busta n. 021, f. 3.

¹⁶⁸ CCZDI, Busta n. 056, f. 27.

¹⁶⁹ CCZDI, Busta n. 072, f. 17.

¹⁷⁰ CCZDI, Busta n. 022, f. 69.

¹⁷¹ CCZDI, Busta n. 036, f. 65; Busta n. 038, f. 96, f. 105; Busta n. 039, f. 4; Busta n. 039, f. 36.

¹⁷² CCZDI, Busta n. 040, f. 10; Busta n. 042, f. 7.

¹⁷³ CCZDI, Busta n. 072, f. 7.

¹⁷⁴ CCZDI, Busta n. 032, f. 2.

¹⁷⁵ CCZDI, Busta n. 033, f. 56.

¹⁷⁶ CCZDI, Busta n. 039, f. 16.

¹⁷⁷ CCZDI, Busta n. 021, f. 20.

¹⁷⁸ CCZDI, Busta n. 027, f. 72.

¹⁷⁹ CCZDI, Busta n. 031, f. 6.

Segnatura H, *Polizia*: “Funzionari di ritorno dall'internamento”, H1a¹⁸⁰; “Prospetto sullo stato personale dei funzionari politico – amministrativi”, H5a¹⁸¹; “Associazione dei funzionari italiani della Dalmazia”, H2¹⁸² e nella busta N. 43 (CCZDI): “Associazione dei funzionari dello stato italiani della Dalmazia – costituzione”.

Ad un certo punto la classificazione della documentazione si interrompe. Rimane coerente dalla fine del 1919 sino alla metà del 1920; successivamente a questo periodo viene sostituita da una generica “F”. Si suppone che questa sia la conseguenza dell'istituzione del Commissariato civile di Zara, corrispondente alla fase antecedente al passaggio al Commissariato e alla *circolare 175* che imponeva una nuova organizzazione gestionale; il nuovo aspetto formale che si delineava creava confusione anche agli impiegati stessi. Forse è il caso di ricordare che spesso troviamo negli uffici impiegati italiani affiancati da quelli austriaci. Questo, in aggiunta, poteva dar vita a due modi di gestire lo stesso documento; un primo sintomo è costituito proprio dalla segnatura incostante. Qualche volta decisamente austriaca, altre volte di difficile comprensione e ridotta ad un generico F¹⁸³.

Segnatura F: “Elenco dei funzionari che hanno prodotto la domanda di conferma provvisoria in servizio”¹⁸⁴; “Rimunerazioni e sussidi ai funzionari del cessato regime”¹⁸⁵; “Qualificazione dei funzionari del cessato regime per l'anno 1919”¹⁸⁶; “Nomine di periodiche dei funzionari del cessato regime”¹⁸⁷; “Aggiunte a funzionari in attività di servizio”, [nomina ad personam]¹⁸⁸.

Questo periodo è caratterizzato dalla scarsità di alcuni generi di consumo, ecco infatti comparire diverse richieste di sovvenzione: “Specifica dei sussidi straordinari trimestrali di carestia che si assegnano agli elencati funzionari dello Stato”¹⁸⁹ ma anche “Assegno aggiunte di carestia trimestrali ai funzionari dei titoli: Servizi stradali, Ente di saggio, Eserc. Ferroviario, Lavori stradali, per la scadenza 1. Maggio 1920”¹⁹⁰ come pure per i “Funzionari del ramo agricoltura al ragguglio del 100 %” (segnatura F) ma anche “Aggiunte ad indennità caroviveri ai pensionati funzionari civili e militari del cessato regime”; “Corresponsione in valuta italiana al ragguglio del 100%.” (Segnatura E: questa segnatura in base alla Classificazione ricostruita dovrebbe indicare l'*Ufficio migliorie/sovvenzioni*)¹⁹¹; “Concessione di anticipazione sulle migliorie dei funzionari dello Stato”¹⁹².

Dopo i primi anni caratterizzati da incertezze sulla struttura amministrativa, cominciano a comparire anche voci relative alla “Sistemazione dei funzionari della Dalmazia”¹⁹³ (segnatura T, *Ex Luogotenenza*) come pure “Trattamento funzionari non confermati – piloti di porto”, T1b¹⁹⁴.

¹⁸⁰ CCZDI, Busta n. 024, f. 72.

¹⁸¹ CCZDI, Busta n. 037, f. 62.

¹⁸² CCZDI, Busta n. 037, f. 3.

¹⁸³ Valentina Petaros Jeromela, *Millo. Ufficio approvvigionamenti civili della Dalmazia e delle isole dalmate e curzolane (1918-1920)*, Quaderni XXI, pp. 115-171.

¹⁸⁴ CCZDI, Busta n. 038, f. 38; Busta_053, f. 31.

¹⁸⁵ CCZDI, Busta n. 038, f. 32, f. 55.

¹⁸⁶ CCZDI, Busta n. 039, f. 17.

¹⁸⁷ CCZDI, Busta n. 039, f. 28.

¹⁸⁸ CCZDI, Busta n. 040, f. 17.

¹⁸⁹ CCZDI, Busta n. 038, f. 61; Busta n. 040, f. 15.

¹⁹⁰ CCZDI, Busta n. 038, f. 65, f. 86.

¹⁹¹ CCZDI, Busta n. 054, f. 57.

¹⁹² CCZDI, Busta n. 052, f. 25.

¹⁹³ CCZDI, Busta n. 055; f. 32; Busta n. 058, f. 44, Busta n. 059, f. 10.

¹⁹⁴ CCZDI, Busta n. 056, f. 13.

Altre voci non classificate: “Promozione funzionari di cancelleria”¹⁹⁵; “Conferma di servizio dei funzionari del cessato Regime”¹⁹⁶ come pure delle “Conferme in carica”¹⁹⁷.

Le buste N. 58 e N. 68 del CCZDI sono caratterizzate invece dalle richieste delle vedove in merito alla pensione, anche se la segnatura è la stessa (U2a), dato che riguarda i funzionari del cessato regime¹⁹⁸. Si è dunque provveduto a collocare queste domande in questo punto del testo.

La seconda parte della Circolare tratta l’argomento: *Personale ausiliario di cancelleria e servi*¹⁹⁹.

Gli *assistenti e gli officianti di cancelleria*, previsti nell’Ordinanza Ministeriale del cessato regime 25/01/1914, BLI N. 21, senza riguardo al sesso, saranno nominati a decorrere dal 1° ottobre 1914 quali *impiegati statali* del gruppo E (paragrafo 52 della Prammatica di servizio 25/01/1914, BLI N. 15) in quanto abbiano compiuto a tutto settembre otto anni di servizio, computabili a termini del paragrafo 12 dell’Ordinanza Ministeriale sopra citata e, dove sia previsto, abbiano sostenuto gli esami prescritti. Nel caso in cui questo periodo di servizio si conclude dopo la data indicata, la promozione avrà luogo con il 1° del mese seguente a quello del compimento dell’ottavo anno di servizio. Diverso è il caso dei funzionari che non hanno sostenuto gli esami, per quelli si procederà in base al paragrafo N. 3 della presente Circolare. La nomina delle classi di rango avrà luogo sulla base dei periodi di avanzamento stabiliti per il gruppo E, con riflesso all’anzianità di servizio raggiunta dal funzionario e di almeno otto anni, tenendo in pari tempo conto dell’eventuale eccedenza del tempo di servizio per gli ulteriori avanzamenti (paragrafo 50 e 51 della Prammatica di servizio e 1 e 2 della presente Circolare)²⁰⁰. Ma nel caso in cui gli emolumenti di quel momento risultassero superiori a quelli spettanti in base all’art. 5 e 6, si assegnerà la differenza quale aggiunta personale, che verrà ridotta o soppressa in proporzione agli aumenti che si matureranno in seguito²⁰¹. Nelle singole determinazioni saranno indicate l’eccedenza di servizio computabile per gli ulteriori avanzamenti e la classe di rango conferita, cui corrisponderanno, fino a nuova disposizione, i titoli stabiliti per gli impiegati di cancelleria aventi classi di rango²⁰². L’assunzione nel gruppo E, di cui ai Nn. 5 e 6, avrà luogo nel riguardo dei funzionari pienamente qualificati e senza alcun impedimento previsto dalle norme vigenti. Le modalità per l’assunzione di coloro cui viene inflitta una pena disciplinare, saranno determinate di caso in caso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Centrale per le Nuove Province) su proposta del Capo della rispettiva Autorità Provinciale da trasmettersi per il tramite del Commissario Generale Civile. Quando le prestazioni di un funzionario non sono soddisfacenti, e se ciò non pregiudica l’andamento del servizio, si può procedere alla disdetta del rapporto di servizio²⁰³.

Sovente troviamo le richieste per il computo oppure per il passaggio dei vari assistenti e una nuova categoria: **officianti di cancelleria**. Ma vediamo cosa dice la Circolare in proposito. Gli assistenti e le assistenti di cancelleria “pienamente qualificati”, saranno nominati a decorrere dal 1° ottobre c.a. *officianti di cancelleria*²⁰⁴, in quanto abbiano

¹⁹⁵ CCZDI, Busta n. 059, f. 45.

¹⁹⁶ CCZDI, Busta n. 072, f. 8.

¹⁹⁷ CCZDI, Busta n. 074, ff. 2-10.

¹⁹⁸ CCZDI, Busta n. 058, f. 9; Busta n. 068, f. 19, 7, f. 44.

¹⁹⁹ Circolare N. 05093/A in Roma il 04/11/1919 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Art. 5.

²⁰⁰ Circolare N. 05093/A in Roma il 04/11/1919 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Art. 6.

²⁰¹ Circolare N. 05093/A in Roma il 04/11/1919 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Art. 7.

²⁰² Circolare N. 05093/A in Roma il 04/11/1919 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Art. 8.

²⁰³ Circolare N. 05093/A in Roma il 04/11/1919 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Art. 9.

²⁰⁴ Circolare N. 05093/A in Roma il 04/11/1919 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Art. 10.

compiuti, a tutto settembre, tre anni di servizio, computabili ai sensi del paragrafo N. 12 dell'OM 25/01/1914, BLI N. 21. Dopo la data indicata le promozioni in parola si effettueranno con il 1° del mese seguente a quello del compimento del terzo anno di servizio.

Lo stesso procedimento sarà attuato per la nomina a *servi definitivi*, a termine del secondo capitolo della Prammatica di servizio, per il personale appartenente alla categoria dei *servi ausiliari* "stabilmente e pienamente occupati", premesso un periodo di servizio soddisfacente di almeno tre anni e senza alcun impedimento normativo²⁰⁵.

In merito agli stati organici delle categorie di personale, di cui è cenno ai Nn. 5 e 11, si fa richiamo a quanto è stabilito al N. 4 avvertendo che – astrazione fatta dalle assunzioni *avventizie e temporanee* – il numero **complessivo** degli assistenti, officianti e impiegati di cancelleria (N. 5 e 10) o il personale appartenente alla categoria dei servi ausiliari e definitivi (N. 11), non dovrà essere aumentato senza autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Centrale per le Nuove Province)²⁰⁶.

Con l'art. 13 possiamo mettere in luce due categorie di *funzionari* competenti in materia: dato che è compito dei Commissariati Generali Civili inoltrare le comunicazioni e i provvedimenti, vediamo che questi dovevano essere trasmessi, per competenza (in base alla Circolare del Consiglio dei Ministri 26/08/1919, 105039/A), al personale appartenente alla Procura di Stato (forse Q) e al personale della Finanza (I).

²⁰⁵ Circolare N. 05093/A in Roma il 04/11/1919 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Art. 11.

²⁰⁶ Circolare N. 05093/A in Roma il 04/11/1919 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Art. 12.

SAŽETAK

ARHIVSKA VRELA O USPOSTAVI TALIJANSKE UPRAVE U BIVŠOJ AVSTRIJSKOJ DALMACIJI. RUKOVODITELJSKA DJELATNOST ADMIRALA ENRICA MILLA – Za shvaćanje ovog istraživačkog rada neophodno je poznavanje rukovoditeljske djelatnosti admirala Enrica Milla, najprije kao namjesnika, a potom kao generalnog povjerenika dalmatinskog područja pod talijanskom upravom nakon 1918. On je, uzimajući u obzir postojeći austrijski upravni ustroj pokrajine, morao uključiti te teritorije u talijanski administrativni i pravni sustav reformirajući unutarnje ustrojstvo javne uprave i njeno djelovanje na području pod njegovom nadležnosti. Prvo što je trebao učiniti bila je uspostava hijerarhije kao i rješavanje osjetljivog pitanja prelaska s vojne uprave na civilnu, a posljedično toga i uvođenje talijanskog zakonodavstva umjesto još uvijek postojećeg austrijskog. U tom kontekstu učinio je dostupne osnovne prehrambene artikle cijelom stanovništvu i pokrenuo sveopću organizaciju službe za opskrbljivanje civilnog stanovništva. Nakon toga krenuo je u rješavanje pitanja ekonomskog tretmana i napredovanja državnih namještenika odnoseći se s posebnim pažnjom prema djelatnicima bivše austrijske uprave koji su razvrstani na temelju prijašnjih funkcija u upravnoj ili pravnoj službi.

POVZETEK

ARHIVSKI VIRI ZA VZPOSTAVITEV ITALIJANSKE UPRAVE V BIVŠI AVSTRIJSKI DALMACIJI. VODILNA DEJAVNOST ADMIRALA ENRICA MILLA – Osnovna predpostavka za razumevanje te raziskave, je poznavanje vodilne dejavnosti Enrica Milla, guvernerja nato pa splošnega komisarja dalmatinskih ozemelj pod italijansko upravo od leta 1918 dalje. Upoštevajoč že obstoječe avstrijske upravne strukture tega ozemlja, je Millo moral le-ta vključiti v pravni in upravni italijanski sistem z reformo strukture javne uprave in delovanje le-te na območju pod svojim nadzorom. Najprej se je lotil hierarhične postavitve z občutljivim prehodom z vojaške uprave na civilno in posledično italijanske zakonodaje, ki se je tako prekrivala s še večinoma veljavno avstrijsko zakonodajo. V okviru

te dejavnosti je omogočil vsem prebivalcem zagotavljanje osnovnih dobrin in je spodbudil uvedbo oskrbe civilnega prebivalstva. Nato se je lotil finančne in delovne obravnave javnih uslužbencev. Posebno pozornost je namenil uslužbencem iz razpadle avstrijske uprave, ki so bili obravnavani po opravljenih delovnih zadolžitvah in po stopnjah napredovanja v upravnih in sodnih pisarnah.